

XLIX.**TORNATA DEL 24 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Discorso del Commissario Regio in risposta agli oppugnatori del nuovo articolo 236 (dello spergiuro) concordato tra la Commissione e il Governo — Replica dei Senatori Errante e de Filippo a sostegno delle loro proposte — Osservazioni del Senatore Pescatore — Emendamento del Senatore De Filippo, non approvato — Approvazione del paragrafo 1, come fu concordato tra la Commissione e il Governo, dei paragrafi 2, 3 e 4, concordati come sopra — Aggiunta del Senatore Errante, respinta — Approvazione del paragrafo aggiunto e dell'intero articolo 236 e del nuovo articolo 239 — Emendamenti del Senatore Trombetta agli articoli 264 e 265, combattuti dal Relatore e dal Regio Commissario — Replica del Senatore Trombetta — Considerazioni del Senatore Borgatti — Reiezione degli emendamenti Trombetta ed approvazione degli articoli e dei successivi 266, 268, 269 e 270; nonché degli articoli 335 e 356 — Osservazioni del Senatore Mauri all'art. 396 — Dichiarazioni del Senatore Chiesi — Osservazioni del Senatore Gallotti — Proposta d'emendamento del Senatore Pantaleoni oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Pantaleoni — Approvazione dell'articolo 396.

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli ed il Commissario Regio, Senatore Eula, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato: il Senatore Ponzi di due suoi opuscoli intitolati, l'uno: *Storia dei vulcani laziali*, l'altro: *Storia naturale del Terere*.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice penale.

Ieri il Senato intese diversi oratori che parlarono sulle modificazioni proposte all'articolo 236 al quale siamo rimasti. La parola oggi spetta per primo all'onorevole Commissario Regio.

Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il brillante e dotto discorso pronunciato ieri dall'onorevole Pescatore, mi ha reso lievissimo il carico di prendere la parola a nome del Governo per difendere l'art. 236. Potrei anche dispensarmene affatto imperocchè è impossibile aggiungere alcunchè di nuovo agli argomenti da lui egregiamente svolti, i quali, nel perdono gli onorevoli oratori che hanno preso la parola in senso contrario, rimangono tuttora inconfutati.

Ma poichè non mi è permesso di tacere in una sì grave ed importante questione, procurerò di sbrigarmene in poche parole, e non

metterò certo a troppo dura prova la vostra pazienza.

Avvertirò anzitutto che, fra quanti hanno parlato su questo articolo, nessuno ha sostenuto che non si debba procedere allorchando si tratta di giuramento deferito d'ufficio. Dunque, per essere coerenti a se medesimi, gli oratori avversari non avrebbero dovuto proporre, come taluno ha già fatto, la soppressione di questo articolo, giacchè almeno per la detta specie di giuramento non deferito dalla parte, sarebbe d'uopo mantenerlo.

Ma è poi vero, che la natura, e il carattere del giuramento decisorio ripugnino a che si possa procedere contro chi ha giurato il falso? L'onorevole De Filippo ha ricordato opportunamente una discussione, che ha già avuto luogo in quest'aula fin dal 1865, e nel ringraziarlo di questo ricordo soggiungerò che il Senato ha risolto in quell'anno la quistione di cui ora nuovamente si tratta, in modo conforme a tutti i principi morali e giuridici. Mi sia lecito riferirvi le parole colle quali l'Ufficio Centrale esprimeva il suo voto che fu poi a gran maggioranza dall'Assemblea adottato:

« La pubblica moralità si ribella all'idea che colui che per un sordido interesse si è reso spergiuro ed ha danneggiato talvolta sino alla rovina il suo avversario vada immune da pena. »

Dopo queste parole, a cui faceste eco col vostro voto, debbo ritenere la causa come ormai giudicata.

Se la coscienza pubblica si ribella all'idea che lo spergiurare non sia un reato, farebbe gran torto al Senato, chi tenesse che un principio di tal fatta possa essere da voi sanzionato.

L'onorevole De Filippo diceva: ammetto che lo spergiuro sia un atto immorale, un peccato dinanzi a Dio, ma nego che sia un reato. E, per dimostrarvelo, citava l'illustre Pellegrino Rossi, secondo il quale il peccato diventa un'azione punibile dalla legge umana, allora soltanto che lede i diritti della società, ovvero i diritti del cittadino.

Accetto pienamente questa dottrina, e siccome nulla è più facile che il dimostrare essere il giuramento falso, in materia civile, un atto in sommo grado lesivo dei diritti della società e dei privati cittadini ad un tempo, così confido che lo stesso onorevole preopinante, me-

glio riflettendoci, non tarderà ad assentire alla mia opinione.

Ed invero, com'è possibile dubitare che lo spergiuro offenda i diritti della società, quando è evidente che essa ha la sua base più salda sulla santità del giuramento, e che da questo attinge la principale sua forza?

Incinciando dal Principe che, salendo al trono, giura solennemente lo Statuto, da voi, Signori, che, nel primo porre il piede in questo recinto, avete giurato d'esercitare le vostre funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria, e scendendo fino ai più umili funzionari, tutti ripetono dal giuramento il titolo principale alla pubblica fiducia.

Ed il marchio d'ignominia che il pubblico imprime inesorabilmente sulla fronte di coloro che vengono meno alla fede giurata, il titolo, che più non li lascia, di fedifraghi e traditori, non è forse la più chiara prova che tutto il corpo sociale si sente profondamente vulnerato quando s'infrange questo vincolo religioso, che è il perno della pubblica fede, la guarentigia più sicura dell'autenticità di ogni atto pubblico e privato?

Ben con ragione impertanto la seconda Commissione, incaricata di compilare il progetto di Codice penale, su questo proposito così si esprimeva:

« Tutta la sicurezza del diritto nelle società civili è fondata sulla verità presunta del giuramento. »

Non è quindi a far meraviglia se dapprima la legge sulla stampa e poscia l'art. 254 del progetto che avete già votato, puniscono chi si attenti d'impugnare la santità del giuramento e collocano questo delitto accanto a quelli che offendono l'invulnerabilità del diritto di proprietà ed il rispetto dovuto alle leggi. Approvando il detto articolo, avete annoverato i reati che vi si contemplano fra quelli che turbano la pubblica tranquillità; come si potrà dunque non dichiarare che colui il quale va ancora più oltre e tradisce di fatto la fede giurata, non rechi alla società una gravissima offesa?

Crederei poi di abusare del tempo vostro prezioso, se mi soffermassi a dimostrare che lo spergiuro, mercè cui un malvagio riesce a spogliare il litigante avversario dei suoi averi, ed a sciogliersi dalle contratte obbligazioni,

leda pure i diritti del privato cittadino. Porre una tale questione, è risolverla.

Se non che, l'onorevole De Filippo insisteva dicendo che colui si affida intieramente al suo avversario, e rinunzia ad ogni altro mezzo di prova, e quindi anche al diritto d'impugnare la verità di ciò che si è giurato.

Risponderò dapprima che, appunto per essersi la parte da cui viene deferito il giuramento, affidata alla coscienza dell'avversario, essa ha diritto di esigere che questi giurando renda omaggio alla verità, essendo questa la condizione implicita della rinunzia da esso fatta ad ogni altro genere di prova; che, inoltre, la fiducia riposta nella lealtà ed onestà di un individuo, non assolve mai questo dal dovere di non tradirla, e che d'altronde, se il privato rinunzia alla facoltà d'impugnare il giuramento, non deve e non può la società rinunziare al diritto ed obbligo che essa ha di punire gli spergiuri. Osservo poi che il detto argomento provando troppo, prova nulla.

Il giuramento decisorio è uno dei vari mezzi di prova ammessi dalla legge a tutela dei privati diritti.

Chi ricorre ad uno qualunque di questi mezzi affida la propria causa all'esito del medesimo. La parte che si offre di provare l'obbligazione col mezzo di testimoni, si affida alla coscienza delle persone di cui chiede l'esame; se fa istanza per una perizia, pone tutta la sua fiducia nella coscienza del perito. Ora, se l'affidarsi all'onestà e coscienza altrui, trae seco la rinunzia al diritto di fare richiamo contro chi ne ha abusato mentendo la verità, cancelliamo dal Codice penale non solo l'articolo che punisce lo spergiuro, ma anche quelli, che pure avete già votato, contro i testimoni e periti falsi in materia civile. Si è detto che quando si deferisce il giuramento decisorio si rende colui che deve giurare giudice in causa propria, motivo per cui, dopo essersi giurato, non si possa più far luogo ad alcun richiamo, e che l'ammettere la querela contro lo spergiuro, gli è aprire la via alla violazione del contratto giudiziale seguito fra le parti.

Questi argomenti lungi dal combattere il mio assunto, lo appoggiano. Ammetto che abbia avuto luogo fra le parti un giudiziale quasi contratto, ma domando all'onorevole De Filippo, se non voglia ammettermi alla sua volta che

tutti i contratti anche i più solenni si rescindono col dolo, e se ciò non può essermi negato, chiedo il perchè si voglia contendere il diritto di invocare la rescissione di quello di cui si tratta, provando che il contraente da cui fu prestato il giuramento, è dolosamente venuto meno alla condizione implicita del contratto medesimo, di dire la verità.

E se gli stessi magistrati rispondono a termini delle nostre leggi del dolo di cui siansi resi colpevoli nell'esercizio delle loro funzioni, con qual logica si vorrà esimerne da ogni responsabilità lo spergiuro, adducendo per motivo che sia stato costituito giudice in causa propria?

Ma si obietta che quando trattasi di giuramento il divieto di querelarsi per falsità è espresso nella legge, e si è invocato l'articolo 1370 del Codice civile.

È però ben facile il rispondere che questa disposizione vuol essere intesa ristrettivamente al giudizio civile; e basta per esserne convinti, consultare i verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione chiamata ad esaminare il progetto dello stesso Codice.

L'articolo era stato dal Ministero così formulato: *Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità nel giudizio civile.* Queste ultime parole, colle quali si esprimeva chiaramente il concetto che un simile divieto non potesse estendersi al giudizio penale contro lo spergiuro, incontrarono opposizioni presso alcuni dei Commissari delle provincie meridionali, ove il Codice penale non punisce i colpevoli di falso giuramento in materia civile, giacchè vi scorsero un'implicita ricognizione del principio che lo spergiuro debba ritenersi quale un reato, e possa quindi essere in giudizio penale provato.

Di fronte a questa opposizione si convenne di togliere le dette parole: *nel giudizio civile*, con espressa dichiarazione che nulla dovesse intendersi pregiudicato sopra tale punto, di cui si rinviò la risoluzione al tempo in cui si sarebbe discusso il nuovo Codice penale. Dunque si cessi dall'invocare il citato articolo a conforto della tesi avversaria, essendo ben evidente che col medesimo altro non si volle disporre se non che non sia più lecito, dopo che si è giurato, di provare nella causa civile la falsità del giuramento

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

La legge disponendo in siffatta guisa ha reso omaggio alla santità del giuramento, perchè l'ammettere altre prove, era porre *a priori* in dubbio la verità del medesimo, e distruggere per conseguenza tutta l'importanza di quest'atto su cui, come ho già avvertito, riposa la base precipua della civile società.

Ma dal divieto di fornire le dette prove nella civile controversia, al negare la facoltà di stabilire il reato di spergiuro in giudizio penale, ci corre un abisso; le ragioni che militano in un caso cessano affatto nell'altro.

L'onorevole Senatore De Filippo, sentendo tutta la forza dell'argomento che egli prevedeva si sarebbe tratto dalle leggi che condannano chi impugna la falsità del giuramento, si è sforzato di combatterlo in anticipazione, osservando che ivi si parla soltanto del giuramento obbligatorio, di quello cioè che è imposto ai funzionari pubblici, ed a chi è chiamato a fare testimonianza in giudizio.

Potrei rispondere che la legge non ha distinto, e non è perciò lecito neppure a lui di distinguere fra le varie specie di giuramento; ma non ne ho bisogno, e voglio di buon grado ammettere che non vi sia reato, se non trattisi di giuramento obbligatorio, sicchè non si possa procedere quando taluno abbia giurato senza esservi stato costretto, nè tampoco richiesto. Ma versiamo noi forse in quest'ultimo caso?

La legge dando il diritto alla parte di deferire il giuramento, non impone essa all'avversario l'obbligo di prestarlo o di riferirlo?

Se dunque anche questo è un giuramento obbligatorio nel più stretto senso della parola, ho ragione di rivolgere contro il preopinante quell'arma medesima di cui si è valso per difendere un'opinione che ha contro di sé il pubblico senso morale e le legislazioni di tutte le nazioni civili d'Europa, nessuna delle quali, se pure si eccettua il Codice napoletano, ha mai esitato ad annoverare lo spergiuro fra i reati.

Se, come parmi di aver dimostrato, il giuramento falso in materia civile ha tutti i caratteri di un reato contro l'ordine morale, contro la pubblica tranquillità, e ad un tempo contro i privati, e se è perciò giusto e necessario che la legge ne punisca il colpevole, la condanna penale dovrà essa rimanere senz'alcun effetto legale in ordine alla causa civile nella

quale si è giurato il falso? Gli è questo il secondo punto di questione sul quale ha principalmente insistito l'onor. De Filippo, a cui fece eco l'onor. Senatore Errante.

Ben lungi dal convenire coll'onor. Senatore Pescatore il quale disse che questa seconda questione presenta maggiori difficoltà, dichiaro francamente che non mi par possibile nè ragionevole un dubbio qualunque in proposito.

Comprendo che si dubiti se il giuramento falso costituisca un reato, ma non capisco affatto come dopo ammessa l'affermativa, possa esservi chi affermi dovere la sentenza di condanna penale rimanere senz'alcun effetto civile.

Se non si procede, non essendovi la certezza dello spergiuro, la coscienza pubblica, per quanto gravi ed insistenti siano le accuse, potrà pur sempre invocare a proprio conforto la presunzione della verità; ma se invece si ammette che si possa istruire un giudizio penale contro chi ha giurato, il voler sostenere che anche dopo emanata la sentenza, la quale dichiarandolo reo di avere spogliato l'altro litigante del suo patrimonio, col chiamare Dio in testimonio della menzogna, lo abbia condannato alla prigionia od alla sospensione dai pubblici uffici, debba, ciò nonostante, continuare nel tranquillo possesso dei beni acquistati col falso, in verità, lo ripeto, la è cosa che non arrivo a comprendere. Sarebbe questa tale un'offesa ad ogni principio di moralità o di giustizia, che non parmi possibile di vederla sanzionata dal Codice di una nazione civile.

L'onorevole Senatore Errante combattendo l'aggiunta proposta dal Governo all'articolo 236 colla quale si disporrebbe che la condanna penale valga di titolo per ottenere la revocazione della sentenza civile pronunciata sulla base del giuramento dichiarato falso, ha detto non essere il caso di occuparsi di ciò nel Codice penale; si taccia affatto su questo punto e si lasci alle leggi sulla procedura civile il provvedervi.

Ma sa egli l'onorevole Errante qual sarebbe la conseguenza del silenzio? Sarebbe questa: che a termini dell'articolo 50 già votato dal Senato, il quale attribuisce ad ogni sentenza penale l'effetto d'imporre al condannato l'obbligo di risarcire il danno recato alla parte offesa, il colpevole di spergiuro sarebbe tenuto ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

indennizzare il querelante d'ogni pregiudizio da questi sofferto a causa del falso giuramento; avverrebbe insomma ciò che accade sotto la legislazione attuale, la quale tace affatto su questo proposito appunto come vorrebbe l'egregio preopinante. Se è questo il suo desiderio, in allora non ho d'uopo d'osservargli che egli verrebbe a concedere alla sentenza penale effetti civili ancora più ampi e vantaggiosi alla parte lesa, che non gliene attribuisca il progetto; non si darebbe luogo alla restituzione della cosa passata in possesso di chi ha spergiurato, ma si avrebbe l'*id quod interest*, il che in molti casi sarebbe ancor meglio.

Questo sistema, mi occorre già di farne cenno, fin dai primi giorni in cui la presente questione venne innanzi al Senato, il Governo non è disposto ad ammetterlo, perchè avrebbe soventi effetti contrari a giustizia.

Non è sempre vero che la parte a cui la sentenza civile fu contraria in seguito al giuramento falso, l'avrebbe ottenuta favorevole se non si fosse ricorso a questo mezzo di prova, massime se si trattò di giuramento deferito non da lei, ma d'ufficio dal giudice. Chi assicura che se si proseguisse la lite civile e le parti ricorressero rispettivamente a mezzi diversi, non si venisse a riconoscere il buon diritto di chi ha giurato, sicchè non si dovesse pronunciare un'altra sentenza egualmente a lui favorevole?

In tutti questi casi egli è chiaro che l'obligare senz'altro chi fu dichiarato reo di spergiuro a risarcire il danno, sarebbe ingiusto. Laddove, se il Senato accetterà la proposta del Governo, ciò non potrà mai avvenire.

La condanna penale non producendo altro effetto rispetto alla parte lesa, tranne quello di fornirle un mezzo per ottenere la revocazione della sentenza emanata sulla base del giuramento, nulla pregiudica in via civile e si limita a restituire le parti nello stato in cui si trovavano prima che fosse commesso il reato.

Gli onorevoli Senatori De Filippo ed Errante osservarono non potersi in guisa alcuna ammettere che una sentenza civile divenuta ormai irrevocabile, abbia a rinvocarsi in dipendenza di un giudizio penale.

La cosa giudicata deve sempre essere irrettrabile e l'ammettere il contrario è agli oc-

chi loro un'inconcepibile stranezza, starei per dire, un assurdo.

Se così è, essi dovrebbero affrettarsi a proporre e sarebbe debito del Senato il votare la cancellazione di parecchi articoli del Codice di procedura civile, i quali ammettono precisamente l'annullamento delle sentenze civili passate in giudicato.

Non vi parlerò dei casi in cui si fa luogo all'opposizione del terzo, e mi limiterò ad accennare l'art. 494 dello stesso Codice, ove si parla della revocazione.

Udite, o Signori, che cosa dispone quest'articolo al N. 2.

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio in grado d'appello possono essere revocate sull'istanza della parte se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza. »

Ammettono gli onorevoli preopinanti questa disposizione? Se sì, non vedo davvero il perchè si mostrino tanto avversi all'articolo 236 del progetto, il quale non è in sostanza che la fedele e materiale applicazione della medesima. Che cosa fa la sentenza penale di condanna contro il colpevole di spergiuro? Dichiarare falso il documento, cioè il verbale di giuramento sopra cui sia fondata la sentenza civile. Ora se la dichiarazione di falsità è secondo il citato articolo 494 un mezzo di revocazione, torno a ripeterlo, non capisco come si opponga tanta difficoltà ad accettare il progetto, il quale non fa che attribuire alla sentenza penale l'effetto che il detto Codice ammette per regola generale in casi siffattamente identici che a taluno potrebbe per fino sembrare superflua l'aggiunta che si propone all'art. 236, siccome quella che non è se non la ripetizione di quanto già dispone il Codice di procedura civile.

Si è parlato della dottrina francese e si è detto che tutti gli scrittori di quella nazione sono concordi nel ritenere che gli effetti della sentenza civile rimangono fermi anche dopo la condanna dello spergiuro.

L'ammetto di buon grado, ma osservo che ciò è avvenuto perchè il Codice francese tace su questo punto. Nel silenzio della legge non è a meravigliarsi che la questione sia sorta e gl'interpreti l'abbiano risolta nel senso sopraccennato. Ma perchè nel Codice penale di Francia esista una lacuna, è forse permesso di trarre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

la conseguenza che non sia conveniente provvedervi nel nostro ed ovviare così ad ogni questione su tale punto? E dovendovisi provvedere, non è egli più giusto e morale risolvere la questione in senso diverso con una disposizione espressa? Per riuscire al proprio assunto l'onorevole Senatore Errante non doveva contentarsi di citare la dottrina francese; di valersi cioè di un argomento, il quale allora soltanto avrebbe avuto un qualche valore, quando gli fosse toccato di patrocinare le sue tesi davanti a magistrati chiamati a decidere nel silenzio della legge, ma dinanzi a legislatori eragli mestieri di dimostrare essere conveniente ed opportuno che il Codice italiano, colmando la lacuna francese, stabilisca in termini espressi la massima che gli scrittori hanno dovuto adottare per difetto della legge.

Ma questa dimostrazione egli non l'ha data, e, mi permetta di dirglielo, non sarà mai in grado di darla. Si esaminino attentamente le opere della dottrina francese su questo punto e si vedrà di leggieri che i più celebri fra i giureconsulti vennero nella conclusione accennata dall'onorevole Errante dopo molte oscillazioni ed a gran malincuore.

Essi non si decisero ad adottare la detta opinione, se non perchè non avendo rinvenuto nella loro legislazione alcun mezzo di rescindere il giudicato civile, parve loro inevitabile ritenere che debba mantenersi fermo, anche dopo accertata la falsità della base su cui è emanato. Ma, se invece di consultare gli scrittori francesi di fronte alla legge *condita*, voi li interrogaste se sia loro avviso che la legge debba rimanere quale si trova, se anziché nel foro, la questione fosse sollevata nell'assemblea legislativa, credete voi che la immensa maggioranza non sorgerebbe ad appoggiare col suo voto una disposizione analoga a quella che vi proponiamo? Credo che non ci sarebbe forse un solo giureconsulto il quale non sentisse viva ripugnanza, ad associarsi alla teoria che si difende in quest'aula contro il progetto del Governo.

E vi si associerebbero ancor più difficilmente quando ponessero mente alle giustissime osservazioni fatte ieri dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale vi ha dimostrato come si erra a partito, quando si ritiene che la verità della

cosa giudicata, sia soltanto relativa anche in materia penale.

Che sia tale in materia civile nessun dubita; una seria controversia può essere decisa in un senso, quando litigo con Cajo, ed in un altro quando contendo con Sempronio, e le due sentenze possono essere entrambe giuste, perchè il variare delle persone, muta i rapporti e le condizioni giuridiche dei litiganti. Ma ciò che è vero relativamente in sede civile, lo è assolutamente in sede penale.

Un individuo dichiarato ladro con sentenza penale divenuta irrevocabile, deve essere ritenuto come tale rispetto a tutti, e la sentenza che lo ha condannato lo obbliga a risarcire il danno cagionato col furto non solo a chi siasi reso querelante o parte civile nel giudizio, ma a tutti coloro che ne furono derubati sebbene abbiano taciuto.

La sentenza è per tutti un titolo onde ottenere il detto risarcimento, senz'altro che il condannato possa mai opporre ad alcuno che essa sia: *res inter alios acta*.

Ammesso questo principio incontrastabile, cade per necessaria conseguenza l'unico fondamento su cui poggia l'opinione avversaria. Non è più lecito il dire che il giuramento possa senza contraddizione essere dichiarato falso dal giudice penale, e continuare ad essere ritenuto per vero dal civile, perchè trattisi di giudizi diversi. La sentenza penale proclamando una verità assoluta, deve distruggere gli effetti della civile che ha detto il contrario, perchè all'assoluto deve cedere il relativo, essendo fra di loro inconciliabili.

L'onorevole De Filippo osservava pure che quando si deferisce un giuramento decisorio, ha luogo una transazione fra le parti la quale è il vero fondamento della sentenza civile; ne deduceva quindi che essa debba essere mantenuta ferma anche dopo la condanna penale, al che mi è assai facile rispondere citandogli l'articolo 1773 del Codice civile che ammette l'azione di nullità contro una transazione nel caso di dolo, e che vi sia stato dolo nel fatto di chi giurò il falso, lo ha detto il giudice penale.

Egli diceva inoltre: ammetto che quando si tratta di una falsità preesistente alla sentenza civile, si possa far luogo a rievocazione; l'articolo 404, num. 2, del Codice di procedura civile contempla questo caso, e sta bene; ma non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

ammetterò mai la revocazione per un fatto posteriore alla sentenza medesima, cioè in forza di condanna successivamente emanata contro lo spergiuro.

Intendiamoci bene nei termini: la falsità del giuramento è forse nata colla sentenza di condanna dello spergiuro? Tutt'altro; i giudicati non cercano i fatti, ma li dichiarano; il falso è preesistito alla sentenza civile, ed ha avuto origine fin dal momento in cui si è giurato, nella stessa guisa che un documento prodotto in causa, e dichiarato poscia falso, era già tale quando la produzione è seguita.

Dunque l'onorevole De Filippo, per essere coerente a se medesimo, dovrebbe pur ravvisare un fatto posteriore nella sentenza penale che, dopo la civile, dichiara la falsità del documento sopra cui questa si è fondata, e chiedere perciò la cancellazione del detto art. 494 N. 4, il quale, contro la di lui teoria ammette la revocazione per falso pronunciato successivamente alla sentenza. Se quest'articolo rimane, ragione e logica esigono che venga pure esteso al caso perfettamente analogo su cui si discute.

L'onorevole Senatore Errante ha per ultimo fatto le meraviglie che, dopo essersi costretta la parte a prestare giuramento nel giudizio civile, dopo aver dato il diritto all'attore il quale era affatto sfornito di prove, d'imporre quasi violentemente (questa è, se ben ricordo, l'espressione da lui usata), al convenuto l'obbligo di somministrare egli stesso la prova di non dover nulla, si voglia ancora chiedergli conto della verità delle sue risposte giurate, e porgere all'avversario il mezzo di ottenere per altra via l'accoglimento della sua dimanda.

Quest'argomento se avesse un qualche peso, ci porterebbe più oltre di quanto lo stesso onor. Senatore abbia dichiarato di voler andare; vale a dire condurrebbe a negare l'esercizio dell'azione penale per lo spergiuro. Il di lui sistema prova quindi un po' troppo.

Ad ogni modo rispondo che le sue meraviglie non hanno affatto ragione di essere, e che parmi strano il parlare in quest'affare di violenze. Come! Un individuo che non può o non vuole per risparmio di spese e di tempo, ricorrere ad altre prove, non potrà valersi di quella che è la più naturale, e che meno d'ogni altra deve tornare sgradita al suo avversario, non potrà

affidarsi per intero alle di lui lealtà ed interrogarlo se sia vero che desso gli sia debitore, invitandolo a rispondere con giuramento, senza usare quasi una violenza al buon diritto dell'avversario?

Ed havvi chi trova pressochè esorbitante la legge civile che glielo permette, sicchè non si possa senza un manifesto eccesso andare più oltre? In verità nol comprendo.

Sarà, se si vuole, un'istanza che non piacerà a chi, pur essendo debitore, non voglia pagare; ma per chi tale non è, pel convenuto il quale, giurando di nulla dovere, sa di rendere omaggio alla verità, non vedo punto che siavi ragione di lagnarsi della legge che ve l'obbliga.

Quindi, ridotto ai veri suoi termini, l'argomento opposto dall'onorevole preopinante consiste nel dire, che la legge deve proteggere i debitori di mala fede non obbligandoli a giurare, ovvero non preoccupandosi se giurando abbiano detto il vero, o mentito.

Se tale debba essere l'ufficio della legge, il dica chi ha fior di senno.

Non aggiungerò altro, o Signori, sperando di aver a sufficienza dimostrato che la giustizia e la pubblica coscienza protestano contro il sistema propugnato dagli avversari. L'onorevole Senatore Pescatore vi ha con vivi colori esposto le conseguenze a cui ci condurrebbe il concedere l'impunità a chi ha spogliato altrui con un falso giuramento, e peggio ancora il mantenere lo spoglio, dopo essersi proclamata la falsità; ed io spero che il quadro che egli vi ha dipinto, non sarà mai una realtà nel nostro paese. Ma voi non sanzionerete mai il principio che sia lecito in alcun caso al malvagio di trarre vantaggio dalla propria turpitudine.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. L'onorevole Commissario Regio dava fine alla prima parte del suo discorso con queste considerazioni:

« Basta osservare che tutti i legislatori hanno ammesso di potersi procedere in via penale pel falso giuramento decisorio, per dedurne la conseguenza che l'azione penale sia ammissibile presso di noi. »

Io avrei desiderato, per ciò che riguarda la mia tesi, che egli avesse conchiuso nel medesimo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

modo, dicendomi: Tutti gli altri legislatori hanno ammesso di potersi agire in via civile dopo il giudizio penale, ed in conseguenza di ciò insisto nella mia proposta. Però, nel caso attuale, il fatto è tutto contrario; e se ha valore il primo argomento, che se tutti i legislatori hanno ammesso di potersi agire in via penale, noi dobbiamo ammettere l'azione penale, (ed è quest'argomento che ha influito grandemente nell'animo mio perchè consentissi a ciò) per la stessa ragione, non avendo alcun legislatore, consentita mai la revocazione del giudizio civile, si dovrebbe desistere da questa nuova e singolare pretesa.

L'onorevole Commissario Regio dice: *la dottrina francese* nega l'azione dei danni ed interessi, e non consente la revocazione della sentenza civile, perchè manca su ciò una disposizione legislativa. Tutto ciò è detto a meraviglia; se ci fosse una legge, i giureconsulti ed i magistrati francesi dovrebbero applicarla. Ma pel Codice francese si agisce in via penale pel giuramento decisorio, e si nega l'azione civile, per la ragione gravissima che i giureconsulti hanno sempre insegnato, e i legislatori sempre saputo, che l'indole ingenua del giuramento decisorio non consente che la sentenza che da esso unicamente deriva venga mai revocata, perchè questa è la condizione indispensabile e inerente alla sua ammissione, *condictio sine qua non!*

Permettetemi, o Signori, che io qui brevemente esponga, la dottrina d'un uomo autorevolissimo quanto altri mai, su tal questione: è la teoria professata dal dottissimo Lochè, il quale, dopo aver detto che il giuramento decisorio è una convenzione fra chi lo presta, e colui che lo deferisce, aggiunge: « Il giuramento decisorio è stato ammesso perchè fondato sopra il principio di morale e di equità consacrato dalla legge romana, che novera fra le azioni più disoneste il rifiuto del giuramento, giacchè questo rifiuto è considerato come una confessione: *manifeste turpitudinis et confessionis est, nolle jurare nec juramentum referre. Leg. 38 ff. de jure jur.* »

Indi soggiunge: « Il giuramento deferito da una parte all'altra è decisorio; è questa la condizione sotto la quale la legge dà il diritto di esigerlo, e per questo, dall'esercizio di un tal diritto risulta il consenso, alla condizione,

che tanto chi ha deferito il giuramento, che chi lo ha riferito, non è più ammesso, dopo che lo ha prestato, a provarne la falsità.

» Sono questi i motivi che hanno fatto dare al giuramento decisorio, rispettivamente a chi lo ha deferito, o riferito, e riguardo ai loro eredi e aventi causa, tutta la forza di una presunzione *juris et de jure*, contro la quale nessuna prova, nemmeno quella di nuovi documenti trovati è ammissibile: *Adversus exceptionem juris jurandi replicatio doli mali non debet dari cum praetor id agere debet, ne de jure jurando quaeratur. L. 15 ff. de Exc.* »

Ecco adunque dimostrato a luce di meriggio, che il giuramento decisorio è un'invenzione legislativa, ma un'invenzione condizionata, e con condizione espressa dal legislatore stesso, cioè, che il giudizio civile rimanga irretrattabile, senza di che il legislatore non l'avrebbe permesso. Diceva l'onorevole Commissario Regio, il Senatore Errante mi parlava di violenza morale. Ma di che violenza si tratta? O le parole non hanno un senso, o io non comprendo gl'intendimenti suoi. Le parole hanno un senso tutte le volte che si vogliono intendere nel modo come sono profferite; ed io ho detto nè più, nè meno che questo: ho detto, che nessuno avrebbe il diritto di venire ad interrogarmi e ad obbligarmi a prestare un giuramento. E tanto ciò è vero, che il legislatore non vuole che ci sia necessariamente il giuramento; ma se non presto il giuramento, la mia causa è perduta.

L'articolo 1367 è così concepito:

« Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe nella domanda e nell'eccezione, e parimenti soccombe l'avversario se ricusa di prestare il giuramento che gli è riferito. »

La violenza morale sta dunque in questo, che, se io per sentimento religioso, dato il caso che fossi un quacquero, o per teoria filosofica abborrente, per qualsiasi motivo, dalla prestazione del giuramento, vorrò soddisfare ai miei scrupoli di coscienza, potrò farlo; ma ad un patto solo, di perdere cioè la lite; chè la mia stessa coscienza non mi consentirebbe di riferire ad altri quel giuramento, che io non oso o non intendo prestare. È una condizione un po' dura, a cui mi astringe il legislatore, che

mi usa in questo caso, come ho già detto, una violenza morale. E valga il vero, volete sperimentare i vostri diritti? Presentate le prove. Non le avete? Lasciatemi in pace: la vostra domanda non può essere ammessa. Ma io ho un mezzo, mi si risponde, ed è quello che mi offre la legge, vi fo prestare giuramento, e se vi rifiutate vi farò condannare a pagarmi sin anco le spese.

Ed è pur troppo vero: però, in questo caso, il legislatore viene in mio soccorso e, per lasciarmi tranquillo una volta, aggiunge nell'art. 1370: « Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità. »

« Ho dunque subita la violenza od il capriccio altrui, ho soddisfatto al desiderio di chi, senza alcun principio di prova, mi ha costretto a giurare; ma, ora, tutto è finito; il legislatore lo ha detto, non avrò più molestia di sorta. »

Il giuramento decisorio è in fondo una convenzione fatta fra le parti, e con le convenzioni prescritte dal legislatore non bisogna rimontare più in là.

La teoria, che il giuramento decisorio non ammette l'azione di falsità in materia civile è logica e, direi quasi, sacramentale. Chi deferisce il giuramento fa due cose in una volta. Da una parte mette nell'obbligo il suo contraddittore di accettare o di rifiutare il giuramento per ottenere quel che desidera; dall'altra può molestarlo in un giudizio penale; perchè, se ritiene un documento che non si è voluto registrare, si presenta in giudizio penale per ottenere non solo la condanna di chi ha giurato, ma quella dei danni ed interessi; e potrebbe, secondo voi, far anche risorgere il giudizio civile, già definito da un giuramento decisorio che, per questa guisa, non è più decisorio, ma veramente decisorio!

Se nel Codice civile si è consacrata la massima, che non sia ammessa l'azione di falsità contro chi ha prestato il giuramento deferito o riferito e, come conseguenza ineluttabile di ciò, la stabilità inconcussa del giudizio civile; come potete stabilire principi diversi non solo, ma diametralmente opposti?

Citatemmi un solo legislatore che l'abbia fatto, ed io sarò con voi. Se mi dite: è una nuova

teoria: risponderò, che sarà buona, secondo voi, secondo me, pessima.

L'onorevole Commissario Regio non ha trovate buone le ragioni che ebbi l'onore di esporvi ieri, ed io le sue. È stato, e sarà sempre così in tutte le questioni giuridiche, scientifiche o morali; sono ottime e convincentissime tutte le ragioni e gli argomenti che vanno a seconda dei nostri intendimenti; tutto quello che si dice dal vostro avversario che riguarda sotto altro aspetto la questione, non è logico, non è plausibile; è, in termini più volgari, « un errore! »

Si dice, non ci sarebbe bisogno di questa nuova disposizione, il Codice di procedura civile ha già previsto il caso, allorchè ammise fra i rimedi straordinari quello della revocazione delle sentenze.

No, signori, io dico che non l'ha previsto, e tanto è vero, che qui non si tratta di una vera sentenza, ma di una semplice convenzione. La sentenza va soggetta a giudizio di revocazione; perchè ci possono essere documenti da una parte e dall'altra, scoperti dopo, atti a far modificare il giudizio dei magistrati per rettificare un errore da essi incorso.

Ma nel caso del giuramento decisorio, il magistrato è interamente passivo, egli non apprezza nulla, non valuta nulla, secondo fu detto stupendamente dai legislatori di Roma: *Non illud queritur an pecunia debeatur, sed an juraverit*. Ed è contro questa massima, che tutti i vostri sforzi si rompono, perchè essa è logica; e contro la logica nulla vale, nemmeno la dottrina e la eloquenza per quanto splendida sia.

Tutto l'ufficio del magistrato si riduce a quello dei giudici nelle Corti di assise, che applicano tassativamente le disposizioni della legge. Il convenuto nel giudizio ha giurato di non essere debitore, è dunque assolto; non ha giurato e paghi.

E che ci sia bisogno di una nuova disposizione di legge lo dimostra il fatto vostro stesso, che ci presentate un progetto, il cui posto sarebbe nel Codice civile, perchè ne sentite la necessità.

Sia pure quel che voi dite, che la procedura civile provvede a ciò; ma le disposizioni che sono nel Codice di procedura civile, sono veramente adatte al caso?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Vediamo quali sono i casi che si prevedono, e se veramente sarebbero applicabili al caso nostro.

Ecco l'articolo 494.

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello, possono essere revocate sull'istanza della parte. »

I requisiti che si vogliono coll'articolo 494 sono: « che le sentenze siano pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie e in grado di appello. » Si vuole applicare ciò al giuramento decisorio?

Si va innanzi al giudice, al tribunale civile; si deferisce il giuramento; ecco tutto.

Non si è dunque nemmeno nei termini stessi prescritti per la revocazione, la quale suppone che le sentenze siano pronunciate in contraddittorio in grado di appello, o che siano scaduti i termini stabiliti per l'opposizione e per l'appello.

Ci si oppone: se dopo la sentenza, si sia recuperato un documento decisivo, il quale non si sia potuto produrre prima per fatto della parte contraria, si dà luogo al giudizio di revocazione.

Il documento nuovo è il giuramento.

Ma prestato il giuramento decisorio anche in prima istanza, il giudizio è finito, non si dà luogo nè ad opposizione, nè ad appello, e per conseguenza non sarebbe nemmeno ammissibile il rimedio straordinario della revocazione, concesso soltanto allorchè tutti gli altri mezzi ordinarii siano stati esauriti.

Quando si è detto che il giuramento è un documento si è messa innanzi un'ipotesi non vera. Volete paragonare il giuramento decisorio, che ha natura *sui generis*, ai semplici documenti? Non è questa la teoria del Codice civile; e domanderei al Commissario Regio: c'è stato fin'ora un giudizio civile di revocazione dopo una sentenza penale? Credo che no; e sostengo di no.

Cosa hanno fatto i legislatori che ci precedettero in Italia? Si è detto, che il Codice delle Due Sicilie negava l'azione di falsità tanto in materia civile, che, in materia penale.

Cosa sanciva il Codice Estense? Cosa prescriveva il Codice degli Stati Sardi? Ecco le disposizioni de' due Codici che sono conformi:

« Quando si sia prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità. Qualora però la falsità ne

fosse provata per sentenza criminale *gli effetti civili del giuramento decisorio, continueranno.* »

Vedete dunque che i legislatori non hanno dimenticato le conseguenze dei giudizi civili, ma hanno detto, che queste conseguenze, che ritengono illesi gli effetti civili, sono connaturati al giuramento decisorio.

Allora nacque la quistione in Francia ed anche negli Stati Sardi, sulle conseguenze della condanna penale, e si disse: l'azione penale sia pure ammissibile, anzi è già stata ammessa; ma essa non produce l'azione dei danni ed interessi, perchè così si verrebbe a contraddire indirettamente la massima stabilita già nel Codice civile, che il giudizio civile debba rimanere irretrattabile, perchè il giuramento decisorio lo ha reso definitivo.

In questo senso abbiamo la dottrina del sommo Marcadè, di quel Marcadè, che si è fatto ieri dall'onorevole Pescatore ritrattare qui in Senato, ma che, per quanto io mi si sappia, morì impenitente.

Ecco il motivo per cui i giureconsulti francesi non ammettono nemmeno l'azione dei danni ed interessi.

In quanto al giudizio civile deve restare intangibile senza potersi in verun modo inguare nè direttamente, nè indirettamente.

Ci siano intesi!

Questi sono i principi che finora hanno governato la legislazione antica e moderna.

A parer mio, la verità dei giudicati, siano essi penali o civili non è mai verità assoluta; ma, *pro veritate habetur*, che se si ammette nei giudizi civili l'azione di revocazione, nei giudizi penali vi è pure quella della riabilitazione, che suppongono entrambe un giudizio erroneo, nè dagli uomini, esseri contingenti, possono mai derivare verità assolute ed eterne. Il giudizio civile, fra le parti, ha lo stesso valore, che il giudizio penale dinanzi alla società offesa. Comunque sia, è un principio nuovo che si vuol stabilire, è una nuova via che si vuol aprire, ve'remo poi se il giuramento decisorio starà bene con queste norme; perchè, col giuramento decisorio dopo decisa la lite, l'altra parte potrebbe, secondo voi, sottomettere chi presta giuramento, non solo al giudizio penale, ma ad altro giudizio civile, i cui effetti saranno incerti, perchè malgrado la condanna di falsità, ottenuta per un principio di prova scritta, potrebbe darsi il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL '24 APRILE 1875

caso, che quel principio di prova non sia sufficiente, come lo era stato il giuramento decisorio, per dar causa vinta a sua volta alla parte attrice in giudizio civile.

Or, tutti questi mezzi, credete a me, non sono punto spicciativi nè adatti a decidere la questione, e finchè non mi sarà dimostrato, che siete nel vero, io riterrò che se vogliamo seguire i principi stabiliti dai legislatori romani e moderni, le conseguenze dell'irrevocabilità delle sentenze in materia civile debba essere sacra ed inviolabile.

Si dice, che vi è la morale di mezzo. Ma dal momento che si è creato questo mezzo di prova anormale, e non ne trovate altro da potervi sostituire, bisogna ritenerlo qual è per indole propria. Colla vostra proposta distruggete l'unico mezzo col quale si può ottenere senz'altra prova la dimostrazione di un diritto.

Io credo, che il giuramento decisorio debba restare, e che dobbiamo soltanto limitarci alle conseguenze imprevedibili che derivano da esso, e per questo, o Signori, ho proposto l'emendamento concepito in questo senso: che, pur restando il giuramento decisorio, non vi sia luogo ad azione di danni ed interessi dopo una condanna penale, ed ho chiesto, che si cancelli l'ultima parte dell'articolo in controversia, con cui si vorrebbe far rivivere il giudizio civile, morto e sepolto per sempre per volontà espressa del legislatore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Dopo le ragioni, che a me paiono inoppugnabili, esposte dall'onorevole Senatore Errante, rispetto alla seconda parte della questione, io, per verità, non saprei nulla aggiungere, anzi temerei di diminuire piuttosto la forza e l'efficacia della sua argomentazione. Quindi mi limiterò a dire due parole, per rispondere ad alcune considerazioni del Regio Commissario, le quali riguardano particolarmente la prima parte della mia proposta.

L'onorevole Commissario Regio, non di rado, in questa lunga discussione, per combattere il suo avversario, si è servito delle di lui armi e con l'ingegno che lo distingue, gliel'ha rivolte contro. Questo è un mezzo come un altro di combattimento; ma non sempre riesce.

Ora egli, riferendo il brano dell'opera di Pel-

legrino Rossi, da me citato nella tornata di ieri a sostegno del mio assunto, ha creduto ricavarne un argomento a suo favore, per ritenere che il falso giuramento decisorio abbia i caratteri necessari per costituire un reato; ma sventuratamente ha dimenticato l'ultima parte del brano da me letto al Senato.

L'illustre Rossi non si limita a dichiarare che bisogna, perchè un reato esista, che il fatto commesso contenga un'offesa alla pubblica amministrazione ed un pregiudizio al diritto delle parti, ma soggiunge che tali diritti non possano altrimenti essere garantiti, se non in forza di una sanzione penale.

Ora io domando all'onorevole Commissario Regio: vi è bisogno di una sanzione penale per garantire di un possibile danno, colui il quale deferisce un giuramento? Certamente che no; non deferite il giuramento e non avrete il danno. Ma si dice: quegli non ha altri mezzi, ha perduto il suo titolo di credito, si è affidato alla buona fede di colui a cui diede il suo denaro; questi l'ha ingannato, l'ha tradito; dovrà dunque godere impunemente il prezzo dell'inganno? Deploro anch'io questo fatto, e lo chiamo immorale; ma è forse qualche cosa di meno immorale il fatto, al quale ieri io accennava, di una povera donna, la quale sposa un individuo dinnanzi alla chiesa, e poco dopo costui ne sposa un'altra avanti lo Stato civile, abbandonando la prima nel disonore e nella vergogna? Ebbene, questo brutto fatto non è punito dalla legge; e perchè? perchè non è mestieri di una sanzione penale per garantire in questo caso i dritti della donna, la quale volontariamente si fece trarre in inganno, ed ebbe piena fiducia nell'uomo da cui fu poscia miseramente tradita.

Ma guardiamo la questione sotto un altro aspetto: può accadere questo caso, che un individuo chiamato da un preteso creditore a dichiarare con giuramento se mai abbia da lui ricevuto una data somma, sia da tal dubbio compreso, e per uno scrupolo religioso, si rifiuti di rispondere. Il suo rifiuto costituisce il giudicato a favore dell'attore; ed egli è obbligato a pagare ciò che non ha mai ricevuto. Avviene che poscia costui trovi una carta da poter costituire un principio di prova per iscritto, e per mezzo di testimoni dimostrare che egli non era debitore. A che pro? Il giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

dicato è irrevocabile; a lui è chiusa ogni via, ogni porta, perchè egli non può accusare il preteso suo creditore di avere violata la legge.

Signori, tutta la difficoltà della risoluzione della presente quistione sta in ciò, che non si vuol fare una distinzione che la legge medesima fa tra il giuramento deferito di ufficio e il giuramento decisorio.

L'art. 1363 del Codice civile definisce il giuramento decisorio così:

« Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della controversia, » è perciò che lo chiamò decisorio. Dunque, dal giuramento decisorio dipende la decisione della controversia; ed una volta prestato, bisogna accettarne tutte le conseguenze, quali esse sieno: non ci potete tornare più sopra.

L'altra specie di giuramento è quella che dal giudice viene deferito d'ufficio e che al pari di qualunque altro giuramento si presta nella prova testimoniale o penale.

In questo secondo caso capisco anch'io, e sono d'accordo coll'onor. signor Commissario Regio, che esso possa annoverarsi fra i mezzi di prova perocchè questo giuramento è sottoposto allo esame, al criterio del magistrato, il quale lo valuta con tutte le altre prove, e decide; onde è comunemente chiamato *suppletivo*.

Non è così quando si tratta del giuramento decisorio; il magistrato non può decidere diversamente da quello che ha dichiarato in giudizio la parte che ha giurato; il magistrato è del tutto estraneo alla transazione fra le parti, e non fa altro con la sua sentenza che darle l'impronta della legalità, affinchè essa abbia tutti gli effetti giuridici.

Io pregherei l'onor. signor Commissario Regio, il quale ha letto una parte del ragionamento della Commissione di revisione del progetto del codice relativamente a questa quistione, di rammentarsi quello che disse quando escluse con argomenti irrepugnabili il concetto che il giuramento decisorio entri nel novero delle prove.

Io non rileggerò quello che ho già letto ieri, ma ripeterò, che quando ci faremo un giusto criterio delle due specie di giuramento, quando non confondiamo due fatti diversi, che vogliono esser tenuti distinti e separati, noi troveremo

giusta la disposizione del Codice penale contenuta nell'art. 254, e ammetteremo l'applicazione di essa, e quindi riterremo la penalità pel giuramento deferito di ufficio, e lasceremo che la giustizia divina si riservi di punire colui che ha prestato in un giudizio civile un falso giuramento decisorio.

Non mi resta oramai ad aggiungere che una sola cosa diretta a rendere più esatta un'affermazione dell'onorevole Commissario Regio. Egli ha detto che tutti i Codici penali delle nazioni civili sanzionano la disposizione che io combatto.

Questo non è esatto: io m'arresto all'Italia. Ebbene, lo stesso Guardasigilli ha dichiarato nella sua relazione, che solamente il Codice Toscano e il Codice Sardo puniscono il falso giuramento decisorio.

Quindi non è solo il Codice napoletano che non lo punisca, ma non lo punisce neppure il Codice siciliano, il Codice austriaco, il Codice parmense, ossia la maggioranza dei Codici penali italiani sostengono la mia opinione e non la sua. Senza dire, come ha giustamente osservato l'onorevole Senatore Errante, se il Codice di qualche nazione straniera ne porti le dolorose conseguenze sino al punto dove arriva l'art. 236. Per esempio, in Francia, come si è detto e ripetuto, si punisce lo spergiuro in materia civile, ma rimane intatto il precedente giudicato.

Adunque, in conseguenza di quanto ho avuto l'onore di esporre al Senato, la mia proposta si limita alla punizione del giuramento falso quando è deferito d'ufficio...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO... Desidero anch'io che in questo caso intervenga l'azione del Codice penale; riserbando, ove il Senato accolga questa mia proposta, al giudizio della Commissione e del Ministero, di vedere in qual posto possa essere collocata la corrispondente disposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Dopo il discorso eloquente dell'onor. Commissario Regio, ogni altro discorso in favore della medesima tesi potrà parere superfluo, quindi mi permetto solo di fare alcune osservazioni dirette a ristabilire alcuni fatti che mi parvero inesatti in questa discussione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Si disse che il legislatore francese non si sia preoccupato della questione attuale che ci tiene occupati.

È un'inesattezza di fatto questa.

Andate a leggere il discorso pronunciato dall'oratore del Governo francese al Corpo legislativo nella formazione del Codice penale, appunto in occasione del crimine del *giuramento falso*, e là vedrete che l'oratore del Governo si preoccupò anche della questione civile e dell'influenza che il giudizio criminale potesse esercitare sulle *ragioni della parte lesa* dello spergiuro.

L'oratore del Governo osservò che la parte lesa avendo rinunciato a ogni azione civile non potesse nemmeno costituirsi parte civile in un giudizio *penale*.

E l'onorevole Errante, a cui indirizzo queste osservazioni, vorrà compiacersi di riflettere che questo dettato dell'oratore del Governo francese al Corpo legislativo è precisamente quello che si adotta nella proposta che noi facciamo, perchè, ammessa l'azione penale contro lo spergiuro, come l'ammise anche il legislatore francese, noi aggiungiamo che la parte civile tuttavia non potrà intervenire nel giudizio criminale; potrebbe intervenire se avesse un'azione civile. Ma non l'ha più l'azione civile, avendovi rinunciato; fino a che il Pubblico Ministero non sarà riuscito nel giudizio criminale ad ottenere una sentenza di condanna dichiarante lo spergiuro, la parte lesa manca assolutamente di ogni diritto, di ogni qualsiasi azione.

È vero che gli autori francesi impadronitisi di questa dichiarazione dell'oratore del Governo, fatta al Corpo legislativo, ne dedussero una falsa conseguenza: da ciò, che la parte lesa non può intervenire ad aiutare l'azione pubblica, ne dedussero che, anche caduto il giuramento, senza l'aiuto di lei, dovesse sussistere ancora la sentenza civile fondata sul giuramento; dove non ci è azione della parte lesa, ivi non ci è risarcimento di danni, ed escluso questo, resta escluso tutto per la parte privata. Questo è il ragionamento cavillatorio, che da una proposizione evidentemente vera trasse una conseguenza manifestamente falsa, che travio la dottrina francese. Io avrò ben rinunciato al diritto che ho d'intervenire nel giudizio criminale contro il notaio, accusato di falso; ma

ad ogni modo dichiarato falso il documento, cadrà la sentenza civile fondata sopra di esso; non aiuto a che si produca l'effetto, ma se si produce senza il mio aiuto, mi giova.

Questa è la prima osservazione che intendeva sottoporre al Senato. Ne propongo un'altra per esaminare più da vicino quale sia la convenzione che interviene quando si deferisce il giuramento da una parte all'altra.

Gli onorevoli avversari dicono: « la convenzione è assoluta, sarà decisa la lite senza eccezione, si rinuncia ad ogni e qualunque ragione. »

Ebbene, ciò che essi presumono, io lo voglio, per ipotesi, pattuito espressamente.

Supponiamo che nel deferire il giuramento si pattuisca tra le parti, che il giuramento valga anche nel caso in cui fosse uno spergiuro, anche nel caso in cui, colla prestazione del giuramento, si commetta un delitto. Sarebbe valida la convenzione? Ecco la mia domanda. Nessuno ardirebbe dirlo, perchè è troppo noto che il patto *ne dolus futurus praestetur* è nullo perchè *bonis moribus contrarium*; sta la convenzione che, prestandosi il giuramento, si crederà al giuramento prestato, vi si crederà perentoriamente così che non si farà nessun'altra indagine, e si rinuncia ad ogni altr'azione per farne delle ulteriori; ma ciò avviene perchè si presume che sia giurata la verità.

Ma quando le parti prevedessero un caso ulteriore, e dicessero: ancorchè tu fosti dichiarato spergiuro, e sia constatato il tuo delitto, noi conveniamo sin d'ora che non avrò ragione alcuna; rinuncio sin d'ora per allora ad ogni risarcimento; questo patto non vale, è il patto *ne delictum praestetur*, condannato dalla legge morale, e come ripugnante alla legge morale, da tutte le legislazioni.

Nella legge romana leggiamo, che c'è una transazione, c'è una transazione nella delazione del giuramento; tutto vero questo. Ma che questa convenzione si estenda allo spergiuro, come suppongono i contraddittori, non è possibile, essendo appunto la legge romana che condanna il patto, *ne dolus praestetur*.

L'onorevole Errante diceva: « Quando interviene la delazione del giuramento, e che il giuramento si presta, c'è più che una sen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

tenza. Vi è una convenzione. Il Giudice non è più che un semplice spettatore.

E in relazione a questa osservazione dell'onorevole Errante parmi sia quella dell'onorevole De Filippo: Il giuramento, diceva egli, non è una prova, è qualche cosa sui *generis*; ma non è una prova. E citava perfino articoli del Codice civile. Io noterò qui una circostanza storica, sul modo di procedere in giudizio civile. L'onorevole Errante sa che nel rito romano, erano due i giudici anche nella materia civile che davano sentenze. I giudici giurati civili che dichiaravano il fatto, ed il pretore che applicava la dichiarazione dei giurati e dava un decreto; si chiamava decreto ma era una vera sentenza. Sicuramente quando il fatto era constatato o dalla confessione della parte o da un giuramento decisorio prestato, non occorreva più una dichiarazione dei giurati civili: *pro judicato habetur*; vuol dire che ogni altra indagine dei giurati civili è messa in disparte, ma una sentenza interviene ancora, un decreto del pretore, che al fatto accertato applica la legge.

Ristabiliti così i fatti storici, si vede bene che anche presso i romani il giuramento era quello che è presso di noi: era un modo di procurare un documento probante e perentorio, e nulla più, e non può essere altro che questo, il modo cioè di dare all'affermazione giusta della parte per se medesima, mediante il preventivo consenso della parte contraria, il modo, dico, di darle vigore di una prova perentoria, in base alla quale il giudice profere la sua sentenza. E mi spiace che l'onorevole De Filippo abbia negato questo carattere di prova al giuramento decisorio, specialmente nel sistema del nostro Codice civile. Tutto il Codice civile, nella parte relativa alle prove, protesta contro questa sua asserzione. La divisione stessa del titolo è concepita in questo modo, che rappresenta il genere (prova giudiziaria) diviso in più specie.

Quali sono le specie a cui corrispondono altrettante sezioni nel medesimo Codice? 1. Le prove scritte; 2. le prove testimoniali; 3. le presunzioni; 4. la confessione delle parti in giudizio; 5. il giuramento. Così questo è riferito fra le prove, è una specie del genere, prove giudiziarie.

Il giuramento poi (continua il Codice civile),

è *decisorio* o *suppletivo*. Dunque anche il *decisorio* è una prova. Eppoi non si consulti soltanto l'articolo 1463, ma si vada fino all'articolo 1473, e là si vedrà che la legge dice testualmente che il giuramento *fa prova*; là il legislatore risolve la questione contro quali persone il giuramento decisorio prestato faccia *prova*. Nel caso, ad esempio, di due debitori solidari quando ad uno soltanto sia stato deferito il giuramento, decide la questione e si serve di questa formola, il giuramento decisorio prestato fa prova contro ecc. ecc.

Dunque il giuramento è una prova, ed è impossibile immaginarsi, che così non sia. È una prova scritta, un documento probante, perentorio e definitivo ne' giudizi civili; ha tutte le qualità che appartengono a' documenti pubblici né più né meno; inoppugnabili nel giudizio civile, si possono dichiarar falsi nel criminale e allora cade anche la sentenza civile.

Per me credo che si possa por termine a questa discussione. Almeno per parte mia non ho più niente da dire.

PRESIDENTE. Rileggo la nuova formola proposta dalla Commissione per l'art. 236.

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. »

L'onorevole De Filippo propone un emendamento a questo primo paragrafo nei termini seguenti:

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso deferito d'ufficio in un giudizio civile. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Senatore De Filippo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole De Filippo che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Torno a leggere e metto ai voti il testo proposto dalla Commissione.

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole di spergiuro è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre e con la sospensione dai pubblici uffici, e dalla facoltà di essere assunto testimone o perito. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole è immune da pena, se ha ritrattato il falso giuramento prima della definizione della controversia. »

(Approvato.)

« § 4. L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non è fondata sopra un documento che costituisca almeno un principio di prova per iscritto.

Non è ammessa la parte civile nel giudizio penale quando si tratti di giuramento decisivo. »

(Approvato.)

Chi verrebbe un'aggiunta dell'onorevole Senatore Errante, così concepita:

« Nè si dà luogo, dopo la condanna penale, all'azione di risarcimento per danni ed interessi. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvato.)

Leggo il § 5 aggiunto dalla Commissione:

« § 5. La condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisce in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la revocazione della sentenza pronunciata dal giudice civile sulla base del giuramento dichiarato falso. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 236.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 239.

« § 1. È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro uffiziale di sanità, che, avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette o ritarda oltre ventiquattr'ore di riferirne all'autorità giudiziaria o

di pubblica sicurezza, eccettochè il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale.

» § 2. Il colpevole di omesso referto è punito con multa fino a mille lire; e se l'omissione di referto costituisce favoreggiamento di reati o di delinquenti, il colpevole è punito con la pena stabilita dall'art. 238, e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni, la quale si estende all'esercizio della professione. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 264.

« Chiunque fabbrica, introduce nello Stato vende od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione armi vietate, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire, salvo che si tratti delle armi da sparo di corta misura menzionate nel numero 2 dell'articolo precedente e siasi ottenuta speciale licenza dall'autorità competente. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Onorevoli Signori, il contrasto è abbastanza sconcertante.

Dal campo della scienza, dove pugnarono valorosamente i più strenui gladiatori legali, si deve ora passare di un tratto sopra un terreno arido, secco, spinoso, quale è quello delle armi; ma anche le armi costituiscono una parte abbastanza importante del progetto di Codice, perchè si debba procedere intorno ad esse a qualche discussione; ed io sarò il primo ad affrontarla.

Io appartengo alla minoranza della Commissione, la quale ha la sventura di sostenere contro l'onorevole Ministro l'articolo ministeriale.

Io dirò poche parole, e se le mie osservazioni non varranno ad appoggiare la mia proposta, varranno quantomeno a giustificare il mio voto, che è negativo.

Le armi da fuoco, la cui canna sia inferiore a 160 millimetri, è reputata arma insidiosa.

Quest'articolo, onorevoli Signori, è stato votato. Ora, la licenza di portare armi insidiose ha per me qualche cosa di anormale, di disdicevole, di grave.

Io vorrei che l'onorevole Guardasigilli, il quale nel seno della Commissione finì per arrendersi alle proposte degli onorevoli Senatori

Sineo e Pantalconi, avesse nella mia esperienza un po' di quella fiducia che io ho sempre avuta illimitata nella sua sapienza, e nella sua profonda erudizione.

Io ho veduto uomini di una reputazione illibata, ai quali l'autorità politica concederebbe la facoltà di andare armati sino ai denti, svelarsi tutto ad un tratto ipocriti scellerati, e commettere le più inique azioni di sangue.

Chi potrà mai, se non la mano di Dio, tracciare una sicura linea di demarcazione fra gli onesti ed i tristi?

D'altronde poi i reati d'impeto, i ferimenti, gli stessi omicidij si commettono egualmente purtroppo anche da uomini onesti, da uomini incapaci di un'azione vituperevole ed abietta; e noi vorremo offrire loro l'occasione di commettere un reato di sangue, quando nel calore di una rissa, trasportati dall'impeto dell'ira, cercano macchinamente un'arma, per iscagliarsi contro il loro avversario?

Onorevoli Signori, le occasioni hanno pur troppo una gran parte nella storia degli umani misfatti.

Gli onorevoli Senatori proponenti hanno osservato, che con questa disposizione proibitiva si disarmano gli onesti contro la possibile aggressione dei tristi.

È questo il solito ritornello che sorge sempre in tema di disposizioni proibitive di armi; e oh! quante volte mi è risuonato all'orecchio nell'altro ramo del Parlamento nella discussione della legge di pubblica sicurezza; ma quest'osservazione allora è caduta sotto un coro di clamorosi dissensi. Dovrà essa trovare, onorevoli Signori, una migliore accoglienza in quest'aula?

Si è detto di più: l'onorevole Senatore Sineo, che mi duole di non vedere al suo posto da parecchi giorni, ha detto niente meno che, dappoichè il Governo è impotente a proteggere la vita degli onesti cittadini, non deve togliere loro la facoltà di difendersi da se stessi in qualunque modo.

Onorevoli Signori, seguendo questo principio, non so davvero dove potremo arrestarci.

Un Codice che ammetta l'impotenza governativa a tutelare la pubblica sicurezza non è un Codice degno di portare la firma di un insigne Guardasigilli qual è l'onorevole Senatore Vigliani; non è un Codice degno di un paese

che ha il diritto di essere annoverato fra i paesi più civili di Europa.

Ammissa la impotenza governativa a tutelare la pubblica sicurezza, bisogna subire tutte le conseguenze di questa confessione; noi ci troveremo trasportati sopra un pericoloso declivio, che ci condurrebbe gradatamente a giustificare le private vendette, in quanto che non sempre l'autorità politica può scoprire i delinquenti, non sempre l'autorità giudiziaria può condannare i colpevoli.

La distinzione, stata saviamente introdotta fra le armi vietate e le armi non vietate, fra le insidiose e le non insidiose, ha innalzato, a parer mio, una barriera fra l'una e l'altra infrazione; e lo accumularne la licenza è, secondo me, un disconoscere, un rinnegare il sistema a cui trovasi informato l'intero progetto di Codice.

Ma, si dice: vi hanno certi casi in cui non si può assolutamente vietare ad un onesto cittadino di andare armato di qualunque arme; e l'onorevole Senatore Pantalconi, il quale ha sempre una parola in favore degli uomini della scienza, ha citato l'esempio di un medico, di un chirurgo, di un ostetrico, i quali chiamati in fretta a visitare un infermo, un ferito, una partoriente, devono percorrere nel cuor della notte un lungo tratto di cammino per vie segregate, isolate, deserte o boschive.

È questo un argomento di effetto, ma di pura apparenza, non è un argomento serio. Qualche millimetro di più nella dimensione della pistola non può accrescere il peso dell'uomo della scienza, il cui carico ordinariamente consiste nei ferri della sua professione. Giova inoltre avvertire, che mentre il Codice ora vigente ritiene arma insidiosa la pistola la cui canna sia inferiore a 171 millimetri, il progetto in discussione ridasse il carattere insidioso a 159 millimetri: si guadagnano 12 millimetri nella minore estensione; ed una pistola che non ecceda i 160 millimetri non può essere un mobile che arrechi molestia, od incomodo a chi la porta.

Del resto, non bisogna dimenticare la storia legislativa delle disposizioni relative alle armi insidiose, che ogni ben ordinato Governo deve interdire; perchè, persuadiamoci pure, la libertà delle armi non si accorda colle libere istituzioni; la libertà in fatto d'armi si accorda

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

ben più col dispotismo, colla tirannia, coll'Anarchia collo sgoverno. Or bene, il Codice del 1859 puniva il porto delle armi insidiose col carcere estendibile a tre mesi, ovvero colla multa estendibile a 500 lire; puniva poi la ritenzione delle armi istesso col carcere estendibile ad un mese, oppure con la multa estendibile a lire 300.

Sopravvenne intanto la legge di sicurezza pubblica; della quale posso dire qualche cosa in quanto che ho fatto parte della Commissione nell'altro ramo del Parlamento congiuntamente agli onorevoli Senatori De Filippo e Verga; fui anzi onorato della carica di Relatore per la parte delle armi, incarico che mi ha obbligato a qualche particolare studio sulla materia; ebbene mi sono sempre più convinto dell'importanza di questo divieto, e della necessità di garantirlo con una inesorabile repressione.

Il Governo allora chiedeva, anche per le armi, misure temporanee, eccezionali; ma la Commissione della Camera, poi la Camera stessa, e successivamente il Senato, sul riflesso che il pericolo sociale per il porto delle armi insidiose è pericolo permanente, continuo, non temporaneo, ritennero miglior consiglio di provvedere alla sicurezza pubblica con disposizioni stabili, e si surrogarono ai relativi articoli del Codice penale, altri articoli con penalità più severe. Epperò, soppressa la facoltà... (parlo sempre della legge di sicurezza pubblica, e prego l'onorevole signor Ministro di volermi prestare benevola attenzione, perchè queste osservazioni sono abbastanza importanti)...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Stia certo, onorevole Senatore, che l'ascolto.

Senatore TROMBETTA. soppressa la facoltà di applicare alternativamente la pena del carcere e della multa per il porto e per la ritenzione delle armi insidiose, si stabilì per ambedue i reati la sola pena del carcere; vale a dire da tre mesi ad un anno per il porto, e da sei giorni a sei mesi per la ritenzione; tanto si era lungi dall'autorizzare le licenze. Anzi, a proposito di queste licenze, mi ricordo che nella discussione di quella legge, essendosi fatta la medesima proposta, che viene ora presentata dagli onorevoli Senatori Tecchio, Sineo e Pantaleoni, sorse a combatterla vivamente, in appoggio del Ministero e della Commissione, un Deputato della parte sinistra della Camera: il

quale pronunziò ad un dipresso queste parole: Ma come! voi volete concedere la facoltà di portare armi insidiose? Ma io non capisco come un cittadino, perchè un delegato di pubblica sicurezza lo ritiene per onesto, possa portare in tasca un piccolissimo revolver a sei colpi, mentre un altro cittadino che sarà onesto al pari di lui, ma che come tale non è riputato dal delegato di pubblica sicurezza, non possa portare quell'arme. E questa discussione ebbe luogo nella seduta del 23 giugno 1871; seduta memoranda, perchè durò dalle 9 del mattino, fino alle 7 di sera.

Mi ricordo di più, che avendo un Deputato delle provincie meridionali, invocato a sostegno della proposta medesima le licenze che erano in uso in quelle provincie, sorse a combatterla, con qualche vivacità e colla consueta sua eloquenza, il Senatore De Filippo, allora Deputato, il quale mostrò stupore, che quel suo concittadino avesse dissepellite quelle così poco edificanti licenze. Ben si sa, egli soggiungeva, a chi, e perchè veniva concessa in quei tempi, la licenza di portare armi insidiose. Ma la Dio mercè non ci troviamo più in quelle sfavorevoli condizioni, in quelle condizioni di ben triste memoria. Io ho ricordato questo brano di discussione parlamentare unicamente per dimostrare al Senato, che con la proposta degli onorevoli Sineo e Pantaleoni, stata fatalmente accettata dall'onorevole Ministro Guardasigilli, noi non solamente disfacciamo ciò che abbiamo fatto con la legge di sicurezza pubblica, ma andiamo più in là; noi veniamo a debilitare quelle stesse disposizioni che si è creduto allora necessario di rinforzare....

Senatore BELLA, *Commissario Regio*. Permetta...

Senatore TROMBETTA. Onorevole signor Commissario Regio, mi scusi, parlerà poi... quasi che le condizioni della sicurezza pubblica siano in oggi così rassicuranti, così rosce da dovere spezzare o rallentare quei vincoli che furono stabiliti da un Codice, stato promulgato in tempi normali.

Ma poichè il Governo, con mia sorpresa, è propenso a fare qualche concessione sull'argomento delle armi insidiose, anch'io, sebbene a malincuore, mi rassegnò a proporre una transazione.

Io proporrei di ritornare preferibilmente al sistema adottato dal Codice del 1859, risa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

bilendo l'alternativa fra la pena corporale e la pena pecuniaria, fra la detenzione e la multa. Per tal guisa l'uomo onesto, (se pure tale si può dire chi infrange scientemente la legge) il quale sia stato sorpreso con armi insidiose, e sarà provato che egli le portava per propria difesa, non per offendere, andrà soggetto alla sola pena pecuniaria.

Mi pare poi, che poco opportunamente il progetto di Codice siasi discostato dal Codice penale del 1859, e dalle modificazioni state introdotte colla legge di sicurezza pubblica a riguardo della distribuzione di questi divieti in tema di armi insidiose.

Pare a me, che i portatori non debbano andare confusi in una stessa disposizione coi fabbricatori e con chi le introduce nello Stato o le espone in vendita. Per costoro non potrei assentire alla suddetta alternativa fra la detenzione e la multa, manterrei bensì la penalità del progetto; vi aggiungerei soltanto, quanto ai fabbricatori, la facoltà della fabbricazione mediante licenza governativa; facoltà che fu pure ammessa dalla legge di sicurezza pubblica.

Secondo la mia proposta l'art. 261 sarebbe così concepito:

« Chiunque introduce nello Stato, vende, ed espone in vendita armi vietate, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a lire mille. »

Affine poi di non isconvolgere il numero progressivo degli articoli, io proporrei, che nel successivo articolo 265, dopo la disposizione relativa al divieto del porto di armi insidiose, s'introducesse un capoverso il quale colpisse la ritenzione.

Se male non mi appoggio quest'ordine delle disposizioni sarebbe anche più logico, perchè dividerebbe le armi vietate, dalle armi non vietate.

Io formolerei quindi nei seguenti termini l'art. 265.

« Chiunque porta armi vietate fuori della propria abitazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, o con multa fino a lire mille.

» La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita con la de-

tenzione estendibile a tre mesi o con multa fino a lire cinquecento. »

Prima di trasmettere questa mia proposta al banco della Presidenza, farò un ultimo riflesso che mi balza ora alla mente.

Dappoichè per il porto delle armi non vietate occorre egualmente una licenza governativa a termini del progetto in discussione, quale sarà il grado di moralità che si richiederà per la licenza delle armi insidiose, quale per la licenza delle armi non insidiose?

Si dovrà probabilmente tenere in tutti gli uffici di sicurezza pubblica una specie d'idrometro, o di termometro; a tanti gradi di onestà *licenza del porto di armi vietate*, un poco più sotto: *licenza del porto di armi non vietate*. Oh! si persuada, onorevole Ministro Guardasigilli; la licenza delle armi insidiose, oltre ad essere un pericolo per la sicurezza pubblica, male si accorda coll'insieme del progetto di Codice; questo progetto è troppo armonico per poter accogliere una stonatura.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dico pochissime parole.

Le proposizioni dell'onorevole Trombetta mi pare che vadano troppo in là, e fino ad alterare il significato delle disposizioni del progetto dell'onorevole Ministro...

Senatore TROMBETTA. Alterare?

Senatore BORSANI, *Relatore*... L'articolo proposto dall'onorevole Ministro non tende punto ad offrire ai tristi la possibilità di offendere altri, tende anzi allo scopo diametralmente opposto, offre, cioè, la possibilità agli uomini onesti di difendersi dalle insidie dei tristi...

Senatore TROMBETTA. A questo ho risposto.

Senatore FORTAZI, *Relatore*... Mi lasci parlare. Quando la legge dice, che le armi vietate, vale a dire le armi da sparo di certa misura, potranno essere portate soltanto da coloro che ne hanno ottenuta licenza dall'autorità, dice già chiaramente, che queste persone devono essere riconosciute oneste, riconosciute tali che il permettersi loro il porto delle armi non cifra nessun pericolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Se noi leviamo questa disposizione, che cosa accadrà? Gli uomini onesti staranno alle prescrizioni della legge, non i tristi; e gli onesti si troveranno sulla pubblica via spogliati del danaro, dell'orologio e fors'anche offesi nella persona, e non avranno mezzi da difendersi. Questa è la conclusione a cui si andrebbe accettando il sistema dell'onorevole Trombetta. Per questi motivi io credo che non sia accettabile la sua proposta.

E non mi pare che rimedi punto agli inconvenienti da me accennati lo spediente da lui ideato di tornare all'alternativa che faceva il Codice penale vigente di applicare piuttosto la multa, che la pena del carcere o della prigionia, che adesso è sostituita a quella del carcere; perchè quello che interessa, è di non lasciare l'uomo onesto a mani vuote, ma se gli proibite di portare anche con permesso dell'autorità le armi, a che gioverà che egli abbia una pena pecuniaria, anzichè una pena corporale? Volete costringerlo a contravvenire alla legge, ad esporsi a pagare delle multe per essere in istato di difendersi? Questo non è, nè può essere negli intendimenti della legge.

Prego quindi il Senato di voler respingere la proposta dell'onorevole Trombetta e mantenere quella fatta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. La parola è al signor Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole Senatore Trombetta ha fatto carico agli onorevoli Pantaleoni e Sineo di aver presentato l'emendamento ch'egli ha con tanto vigore combattuto.

Credo mio debito di rivendicarne la priorità, ricordandogli che la proposta venne fatta da me, nell'occasione che ebbi ad esprimere il mio avviso su di un più largo emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

L'onorevole Relatore della Commissione, interrogato dal signor Presidente, se vi aderisse, chiese tempo per conferire coi colleghi, la maggioranza dei quali si compiacque poscia accettare la proposta medesima, che venne pure favorevolmente accolta dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli. Sono quindi ben lieto di poter oggi prendere la difesa di questa mia convinzione personale, coll'esplicito assenso del Governo e della Commissione.

L'onorevole Senatore Trombetta ha creduto

di scorgervi un grave pericolo per la sicurezza pubblica; se si autorizzeranno i cittadini a portare armi insidiose, saranno, diceva egli, assai più frequenti i reati di sangue, non essendovi alcuna sicurezza che i portatori se ne valgano a tristo scopo.

Mi è d'uopo rispondergli che la sua opposizione non è che un atto di sfiducia verso il Governo. Allorquando si dice che il porto delle armi di cui si tratta, può essere autorizzato con speciale licenza in iscritto dall'autorità competente, parmi che si porga alla società una sufficiente guarentigia, che non si concederà mai questo permesso a chi sia per abusarne, salvo che si ritenga, come sembra abbia ritenuto l'onorevole proponente, che l'autorità medesima abbia a procedere senza cautele di sorta, accogliendo indistintamente le domande di porto d'armi da chiunque vengano.

Ora io credo che il Senato non vorrà fare al Governo ed agli ufficiali pubblici che ne dipendono, il torto di crederli tanto imprudenti in una sì delicata materia.

Ma egli ha insistito osservando che l'autorità non avrà mezzi bastevoli per assicurarsi della moralità dei petenti, nè norme sicure per distinguere coloro i quali sebbene non abbiano mai colla loro condotta dato luogo a lagnanze, abbiano tuttora tale carattere da far temere che in qualche circostanza siano per servirsi dell'arma, non a difesa della propria vita ma ad offesa dell'altra, da quegli altri a cui si possa affatto senza pericolo permettere questo mezzo di tutela; ed ha poi fatto le meraviglie che si voglia introdurre nella legge una disposizione secondo cui diventi lecito il portare armi che la legge stessa dichiara insidiose.

Rispondo che queste osservazioni avrebbero senza dubbio molto valore se la mia proposta si estendesse a tutte le armi di cui si fa cenno nell'art. 263; ora, ciò non è; allorchè si tratta di stili, di pugnali, di armi chiuse in bastoni o mazze, e peggio ancora di bombe o macchine esplodenti, sono lontanissimo dall'ammettere che possa mai esserne autorizzato il porto, siccome quelle che sono principalmente destinate all'offesa, e delle quali perciò non si provvedono che gl'individui aventi prave intenzioni.

Io ho parlato delle sole pistole di corta misura, e sostengo che queste non sono le armi di cui si valgono d'ordinario i malfattori ai

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

quali è duopo compiere nel silenzio i reati di sangue per isperarne l'impunità, e che giovano principalmente agli uomini onesti, il negarli ai quali equivale all'esporsi inermi alle aggressioni dei tristi.

Osservo poi che l'essersi dall'art. 263 annoverate anche le pistole corte fra quelle atte ad uso insidioso, non può essere ragionevolmente d'ostacolo a che si autorizzi a portarle chi pei suoi precedenti non può dare luogo a sospetto che abbia ad abusare di questa attitudine.

Si è parlato della legge votata dal Parlamento, pochi anni sono, sul porto d'armi. Or bene, la mia proposta avrà il merito di togliere una singolare contraddizione che esiste nella medesima. Ivi, mentre si vieta rigorosamente a chicchessia il porto delle pistole corte, se ne permette poi la fabbricazione. Ma perchè si fabbricano dunque, se a nessuno è lecito portarle?

Avendo avuto l'onore di fare quest'osservazione al Senatore Trombetta, mi fu risposto essere la fabbricazione permessa perchè se ne valgono le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri.

Senatore TROMBETTA. Non ho detto questo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avrò inteso male; mi pareva però che tale fosse stata la di lui risposta che probabilmente venne intesa anche da altri, avendogli io rivolta la domanda nel seno della Commissione.

Checchè ne sia, è impossibile negare che la detta contraddizione esista, perchè il proibire a tutti il porto delle pistole corte ed il permettere di fabbricarle non può concepirsi senza supporre che il legislatore fosse poco persuaso dell'efficacia del divieto, ed anzichè obbligare i contravventori di provvedersi d'armi vietate all'estero abbia voluto accordare il mezzo di averle dall'industria nazionale, la quale supposizione, se sia ammissibile, lascio all'onorevole Trombetta di esaminarlo.

Poichè ho parlato delle guardie di pubblica sicurezza e dei carabinieri, avvertirò che almeno a riguardo di questi agenti della forza la mia proposta dovrebbe essere accettata, imperocchè se il divieto continua ad essere assoluto, il Ministero dell'Interno non potrà mai concedere ai medesimi il permesso d'armarsi di pistole corte le quali pur sono loro assolutamente necessarie pel servizio di sicurezza

pubblica, e quando lo concedesse, violerebbe la legge, e non esimerebbe gli agenti dalla pena, ove venissero denunciati all'autorità giudiziaria, ed il porto fosse accertato.

L'onorevole Senatore Trombetta ha fatto vedere al Senato qual sia la lunghezza di una pistola di misura legale cioè di 160 millimetri, ed ha detto che chiunque può portarle indosso senza disagio; ma io lo prego di avvertire che quando l'art. 263 parla di lunghezza, accenna alla sola canna misurata internamente; la misura all'esterno e vi aggiunga il calcio, e poi mi saprà dire se gli sembrerà ancor tale da poter essere portata nelle tasche dell'abito, senzachè l'individuo che la porta faccia conoscerlo ad ognuno che cammina armato.

Osservo poi non potersi menomamente dubitare che l'autorità amministrativa procederà assai a rilento nell'accordare siffatte autorizzazioni, ed essere d'altronde a lei facilissimo di assicurarsi, tenuto conto dei precedenti, della condizione e della residenza del ricorrente, che la dimanda sia determinata realmente dal bisogno di provvedere alla propria sicurezza, e non si corra affatto alcun pericolo nell'accogliarla.

Laddove, il mantenere la proibizione assoluta e rigorosa per tutti, avrà per effetto di disarmare, come ho già detto, gli onesti a tutto vantaggio dei malandrini, i quali non si curano punto dei vostri divieti.

Aggiungo inoltre che il permettere ai buoni cittadini di portar pistole corte a propria difesa, lungi dall'accrescere, diminuirà il numero dei reati, giacchè quando i malfattori sapranno che gli uomini cui vorrebbero aggredire hanno i mezzi di difendersi, si determineranno assai più difficilmente a consumare l'aggressione, conoscendo che non sarà per loro senza pericolo. Quindi il permesso, di cui parliamo, è un ottimo mezzo di prevenzione dei delitti.

Gli è su queste considerazioni che ho creduto di compiere un dovere, rassegnando al Senato la detta proposta restrittiva del troppo largo e pericoloso emendamento presentato dall'onorevole Senatore Tecchio.

Signori! io fo appello alla buona fede di quanti mi ascoltano: havvi almeno fra voi chi possa dire, in coscienza, di non avere portato mai in sua vita, nè ritenute in casa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

propria (chè anche la semplice ritenzione in casa è un reato) pistole di corta misura? Per parte mia dichiaro di non poter dare, senza offesa alla verità, una simile assicurazione.

Dunque, perchè fare una legge che abbiamo la certezza di vedere costantemente violata anche dagli onesti? Nulla, voi lo sapete, pregiudica cotanto all'autorità delle leggi ed al rispetto ad esse dovuto quanto la loro abituale inosservanza.

Permettetemi adunque di sperare che, inserendo nel Codice la disposizione che propongo mi porrete in condizione di poter dire che non ho trasgredito mai alcuno dei suoi articoli.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Nè l'eloquente Commissario Regio, nè il dotto Relatore della Commissione hanno risposto al mio primo argomento, che è il più essenziale. Chi può tracciare una sicura linea di demarcazione fra gli onesti ed i tristi? A questo non fu risposto; dirò meglio, mi fu risposto coll'appuntarmi di sfiducia verso il Governo, al quale spetta di rilasciare le licenze.

Se la fiducia nel Governo deve essere portata al punto di dover supporre negli uffiziali governativi un pregio, esclusivo della divinità, qual è quello di leggere nel cuore degli uomini, io questa fiducia non l'ho assolutamente.

Ho detto, che nei reati d'impeto gli uomini onesti possono diventare tutto ad un tratto colpevoli come i tristi, e qualunque indagine della polizia diretta a conoscere gli arcani del cuore umano, sarà sempre inutile. In sostanza, io mantengo tutte le mie obiezioni e non voglio più tediare il Senato: farò solamente una osservazione: dal momento che il Governo non ha proposta alcuna variazione all'articolo che qualifica come insidiosa l'arma da fuoco, la cui canna sia inferiore a 160 millimetri, l'ha implicitamente esclusa dalla facoltà della licenza, poichè il porto delle armi insidiose non si può, non si deve assolutamente permettere.

Se poi ho fatta un'eccezione per la fabbricazione, ho voluto alludere al caso in cui un abile armaiuolo riceve incarico da uno Stato estero di fabbricare armi, le quali possano rientrare nella proibizione del patrio Codice penale. Ciò attiene alla libertà del commercio,

ed è anche previsto dal Codice ora in vigore; ma non credo di essermi contraddetto, giacchè non ho fatta alcuna allusione alla necessità od alla opportunità di armare di armi insidiose gli agenti della pubblica sicurezza.

Qualunque sia la sorte della mia proposta, non la ritiro. Fossi anche solo a votarla, non vi posso rinunciare, perchè non ho mai rinunciato ai dettami della mia coscienza.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io appartengo alla maggioranza della Commissione che in questa questione, sollevata dall'onorevole Senatore Trombetta, ha votato per l'emendamento in discussione.

Potrei dire anzi che è la Commissione intera, meno l'onorevole Trombetta.

Dirò due parole soltanto per motivare il mio voto.

La prima condizione di una buona legge è di essere di facile esecuzione.

Il Senato dalle stringenti argomentazioni dell'onorevole Commissario Regio avrà compreso come sarebbe difficile di eseguire la legge, nel caso di cui si discute, quando venisse accolta la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta.

E in questa materia io posso anche parlare per mia esperienza, imperocchè appartengo a provincie, dove in passato si ebbe più che altrove a sottostare spesso allo stato d'assedio. Tutte le armi di ogni misura, e da taglio e da fuoco, erano proibite con pene severissime, e colla fucilazione perfino. Or bene, coloro che sono delle stesse provincie potranno meco far fede se non erano allora più che mai frequenti i reati di sangue: ed è facile capirne la ragione. I malfattori ed i tristi avevano un vantaggio, che mancava agli onesti. Quelli erano certi di trovare inermi gli onesti, e dentro e fuori di casa; e potevano liberamente aggredirli e spogliarli.

Si è detto: ma come faranno le autorità, nel concedere le licenze, aver modo di distinguere coloro che le dimandano per difesa, da coloro che invece le dimandano col proposito occulto di offendere?

Oh!, Signori, i malfattori e i tristi, che hanno già contratta l'abitudine di non rispettare la legge e di vivere in frode di essa, non si presentano all'autorità per chiedere il permesso di

portare le armi. D'altronde io non posso *a priori* pronunciare il giudizio che le autorità non facciano il loro dovere, nè vogliano diligentemente assumere informazioni in ogni caso di dubbia onoratezza.

Ma dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Commissario Regio, io spero, senz'altro, che il Senato approverà l'emendamento del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione, anzi dalla Commissione intera, meno uno, l'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Più d'uno poichè, un altro membro della Commissione aderisce alla mia proposta (*accenna il Senatore Errante*).

Senatore BORGATTI. Ebbene, allora dirò della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore, Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi ha preceduto l'onorevole Senatore Borgatti, e non voglio abusare della bontà del Senato.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'emendamento dell'onorevole Trombetta.

« Chiunque introduce nello Stato, vende, od espone in vendita armi vietate, e chiunque ne fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo è punito con la detenzione da 4 mesi a 2 anni, e con multa sino a mille lire. »

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'articolo come venne proposto dal Governo.

Art. 264.

« Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, vende, od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione armi vietate, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire, salvo che si tratti delle armi da sparo di corta misura menzionate nel numero 2 dell'articolo precedente e siasi ottenuta speciale licenza dall'autorità competente. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 265.

« § 1. Chiunque senza licenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione

porta armi proprie non vietate, è punito con la detenzione fino a tre mesi; se l'arma è un fucile da caccia, portato per uso di caccia, è punito con multa fino a cinquecento lire.

» § 1. Per gli effetti di che al paragrafo precedente sono parificati alle armi proprie i coltelli accuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare la cui lama eccede in lunghezza dieci centimetri. »

A questo articolo vi è un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Trombetta, di cui do lettura.

« Chiunque porta armi vietate fuori della propria abitazione è punito con la detenzione da 4 mesi ad un anno e con multa estendibile a lire 1000.

» La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita con la detenzione estendibile a tre mesi, e con multa sino a lire 500. »

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Ora lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo della Commissione e lo metto ai voti.

(V. *sopra*.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 266.

« Chiunque ritiene in casa od in altro luogo armi vietate, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a cinquecento lire, salvo che per le armi da sparo di corta misura siasi ottenuta la licenza, di cui nell'articolo 264. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 268.

« Le pene stabilite negli articoli 264 e 265 sono aumentate di un grado, se le armi sono state portate di notte o in occasione di feste, solennità o spettacoli, o in tempo di tumulto. »

(Approvato.)

Art. 269.

« Le pene stabilite nel presente capo sono aumentate di un grado, e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

se il colpevole è ozioso, vagabondo, o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o se fu condannato a pene criminali o correzionali per reato di violenza o resistenza alla pubblica autorità o di oltraggio contro i pubblici uffiziali od agenti della pubblica forza o per reato contro le persone o le proprietà. »

(Approvato.)

Art. 270.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche quando il colpevole possiede o porri singole parti di armi, o armi smontate, qualora risulti che possono essere facilmente ricomposte o montate. »

(Approvato.)

Si passa ora all'art. 355.

Art. 355.

» § 1. Per i reati preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

» § 2. Non è necessaria la querela, quando i detti reati:

1. hanno prodotto, secondo l'art. 331, la morte della persona stuprata od oltraggiata, o sono stati accompagnati da altri reati per quali si deve procedere d'ufficio;

2. sono stati commessi sulle persone indicate ai numeri 1 e 2, dell'art. 353, o sopra un minore non provvisto di tutore, né di curatore.

3. Sono stati commessi dalle persone indicate nel numero 3 dell'art. 353.

4. Sono stati commessi in modo da eccitare pubblico scandalo. »

(Approvato.)

Art. 356.

« Il colpevole della stupro violento o di violento oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e per l'oltraggio se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

(Approvato.)

Si passa ora al

CAPO VII.

Del duello.

Art. 396.

« § 1. Chiunque sfida taluno a duello, è punito con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto: se fu provocato, la pena è diminuita di un grado.

» § 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se ha provocato il duello. »

Senatore EOLA, *Commissario Regio*. Domando la parola per una modificazione di dicitura, per togliere cioè una cacofonia che si verifica nella dizione di quest'articolo. Sulla fine del paragrafo secondo, v'è due volte a brevissimo intervallo la parola *duello*; quindi invece di dire *se ha provocato il duello*, sarà meglio dire: *se lo ha provocato*.

PRESIDENTE. Il paragrafo secondo dunque è così concepito:

« Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se lo ha provocato. »

La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Nella discussione generale intanto al capo del Codice penale che tratta del duello non hanno parlato che due oratori i quali hanno però esposto gli argomenti più solidi e più stringenti che si potessero addurre nella materia. Tuttavia io spero che il Senato vorrà accogliere con paziente indulgenza alcune altre osservazioni che in proposito ho in animo anch'io di sottoporgli.

Nei *Promessi Sposi*, in quel libro in cui i concetti più profondi e più acuti sono espressi nella forma più schietta e più popolare, il Manzoni, introdotto il suo padre Cristoforo alla mensa di Don Rodrigo, intanto che vi si disputava intorno ad una sfida, gli fa dire:

« Il mio debole parere sarebbe, che non vi fossero né provocatori, né bastonati, né sfide. »

Le parole del capitanuccio fecero trasecolare i commensali di Don Rodrigo, i quali, soggiunge il Manzoni, vi contrapposero degli argomenti « desunti da quella sapienza così antica e sempre nuova. » in cui hanno fondamento le opinioni comunemente ricevute.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Quella sapienza ha pur troppo il sopravvento anche oggidì; è essa che ammette ed assolve il duello, pur qualificandolo un pregiudizio, una reliquia di barbarie, una negazione della giustizia e della legge; è essa che accoglie la massima volgare, essere il duello necessario a difesa di quella cosa preziosissima che è l'onore; è ad essa che il mio dotto amico l'onorevole Senatore Pantaleoni ha fatto sacrificio di una parte dei suoi convincimenti, scusando sotto qualche aspetto il duello dichiarato pure da lui assurdo, ingiusto, immorale, e riconoscendovi una dolorosa necessità nelle condizioni presenti delle opinioni e dei costumi. Pur troppo è un fatto innegabile che il duello generalmente riprovato in teoria, ha una pratica estesa a tutto il mondo civile e somministra una delle prove più luminose che la logica non tiene il governo del mondo e che l'uomo è pur sempre quel misto di grandezza e di miseria, di coerenza e di contraddizione, a cui incontra spesso di dover ripetere il famoso adagio: *Video meliora proboque, deteriora sequor.*

Però anche su questo particolare i più sani concetti della morale e del diritto hanno da qualche tempo ottenuto qualche vittoria sulle opinioni volgari e sul costume.

Un libro come *Essai sur le duel* che si pubblicava nel 1836 dal conte Châteauevillard con l'animo, come egli diceva, di rendere un gran servizio all'umanità, in cui sono registrate e commentate tutte le regole e le pratiche del duello e con grande apparato di erudizione vi vengono approvate, giustificate, lodate, a questi giorni non è più possibile. Del pari nessun uomo di toga oserebbe oggidì sostenere, come fece un avvocato della Corte di Cassazione di Parigi nel 1837, il signor Nougaret de Fayet, che il duello contribuisce a mantenere il sentimento della dignità personale, e che i Francesi vanno ad esso debitori di quella squisita gentilezza ed amenità di costumi che li rende invidiabili alle altre nazioni.

Invece da un quarto di secolo a questa parte si sono moltiplicate in ogni civile contrada le associazioni contro il duello, e si sono stabilite quelle giurie di onore, che hanno tanto contribuito a scempare il numero di cotesti cruenti conflitti, che movono da cagioni le più

volte futili e sono nelle loro conseguenze sovente così luttuosi.

Coloro stessi poi che nei loro scritti, come il brioso ed arguto Fambri, sostengono potersi il duello mantenere, lo considerano come un ripiego per non aver di peggio, e fanno voti che i progressi della ragione pubblica ne portino man mano l'abolizione totale.

In siffatta condizione di cose quale può essere il compito della legge? Non è bisogno di dire che la legge la quale deve informarsi alle norme più esatte e più alte, anzi all'ideale stesso del vero e del giusto, non ha da seguire la corrente delle opinioni e delle usanze volgari, ed invece ha il debito di mettervi argine e freno. Ma la legge deve pur tener riguardo di quelle molteplici circostanze per le quali può accadere che i suoi precetti e le sue sanzioni rimangano efficaci, per guisa che non riescano ad altro che a creare quel massimo de' guai che è il disprezzo della legge medesima.

È notissimo, e fu opportunamente ricordato dall'onorevole amico mio Senatore Chiesi, che leggi severissime vennero promulgate contro il duello in diversi tempi e paesi, ma esse, appunto perchè troppo severe e non punto coerenti al costume, rimasero vuote di ogni durevole effetto. Non c'è forse materia come questa del duello, in cui si verifichi l'esattezza di quella sentenza di Orazio: *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*

Del pari rimasero inefficaci gli anatemi contro il duello fulminati dalla Chiesa cattolica, sebbene fossero convalidati dall'autorità delle dottrine evangeliche circa il perdono delle ingiurie, e circa il rispetto in cui deve essere tenuto quel dono preziosissimo di Dio che è la vita dell'uomo.

Intorno a che non è forse fuori di luogo l'osservare che sino a quando ebbe seguito il potere temporale ecclesiastico, l'autorità di quelle sante dottrine evangeliche doveva apparire contraddetta dal fatto, che i papi, e quanti erano dignitari ecclesiastici investiti di temporale dominio, non si mostravano punto propensi a perdonare quelle ingiurie che li ferivano nella loro qualità di principi, e punto non dubitavano di mettere a sbaraglio le vite umane in quelle guerre che combattevano a tutela dei loro pretesi principeschi diritti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Checchè di ciò sia, è fuori di dubbio che i provvedimenti legislativi, anche più rigidi, non ebbero virtù da indurre alcuna notevole mutamento nell'opinione pubblica e nel costume circa il duello.

Ciò non ha potuto in addietro, e non può di presente accadere, se non in conseguenza di una riforma che segua nell'apprezzamento di quel complesso d'idee e di sentimenti a cui si dà il nome di onore, e singolarmente del riguardo in che si ha da tenere la vita dell'uomo. Questo è che sino dal 1843 veniva dichiarato dal professore Carlo Ravizza, di Milano, in un suo mirabile libro sul suicidio, sul sacrificio della vita e sul duello; libro che fa rimpiangere l'immaturo perdita di quell'egregio giovane che io contai fra i miei più cari amici, e che prometteva all'Italia uno scrittore e un cittadino di preclaro esempio.

Ma intanto rimane fermo che in quest'argomento non si può prescindere dal tener conto dello stato attuale delle opinioni e dei costumi, non nell'intendimento di andarvi a seconda e di venire per ciò a molli e timidi componimenti coi dettami del diritto, della morale e della legge, ma in quello di preparare e mandar ad effetto nel modo più facile e spontaneo quella riforma di esse opinioni e di essi costumi, che è nel desiderio e nell'aspettazione di tutti. In tal concetto io ho trovato quanto giuste, altrettanto piene di senso pratico le osservazioni esposte nella Relazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli e in quella della Commissione, e mi sono persuaso che la via da loro seguita è quella che può incamminare alla riforma desiderata.

Certamente in faccia alla logica rigorosa l'unico partito da adottare in proposito sarebbe quello a cui si era appigliata la Corte di Cassazione di Parigi sulla proposta del suo Procuratore generale Dupin con i suoi decreti del 23 giugno e 11 agosto 1837, assoggettando il duello alle generali disposizioni del Codice penale, che concernono l'omicidio, il ferimento e gli autori e i complici di questi reati.

Ma chi sarebbe per consigliare un tal partito, il quale avrebbe, senza più, per effetto, di far mandare i presunti autori assoluti dai giurati nel maggior numero dei casi?

Del resto, quel partito fu presto disdetto anche in Francia, ed è disforme dalle disposi-

zioni adottate nella materia nei Codici penali più recenti, le quali su per giù concordano con quelle introdotte nel capo del nuovo Codice penale di cui si discute.

Intorno ad esse io non posso entrare nell'avviso del mio onorevole amico Senatore Chiesi, il quale desidererebbe renderle più severe. Il forte sentimento ond'egli è tratto a tanto e così giusto abominio del duello, dovrebbe persuaderlo che ciò che più importa, si è che esso sia represso efficacemente, e che a raggiungere un tal fine non potrebbero giovare sanzioni troppo severe, le quali non sarebbero accette in buon grado, a cagione delle opinioni e delle costumanze correnti, nè incontrerebbero l'annuenza dei giurati che, come è naturale, dalle opinioni e dalle costumanze correnti pigliano indirizzo.

Del pari non posso consentire al mio onorevole amico Pantaleoni che vorrebbe le dette sanzioni veder mitigate, ed a cui singolarmente non va a versi quella che infligge ai duellanti ed ai complici loro la sospensione dall'esercizio dei diritti civili. A me pare esser conveniente che la legge si mostri severa rispetto al duello, ad attestare il giudizio che ne fa e ad indurre il concetto che se lo distingue dall'omicidio e dal ferimento, vi è spinta unicamente dal riguardo ad una condizione di opinioni ed usanze contro cui per ora non le è dato di reagire così gagliardamente da produrvi un mutamento efficace e duraturo.

E parmi ancora che la sanzione di cui parlò l'onorevole Senatore Pantaleoni sia di quelle che devono tenersi più acconcie al caso, badando a ciò ch'egli stesso opportunamente rivelava circa il ceto a cui appartengono per consueto i duellanti che è quello delle persone agiate e colte. Ebbene, a me pare che la sospensione dell'esercizio dei diritti civili e quindi dai pubblici uffici per tal fatta di persone debbe riuscire una punizione assai grave e tale da renderle meno proclivi a lasciarsi trascinare in balia di quelle passioni impetuose e sbrigliate, onde, e non già dalla difesa dell'onore, hanno per solito origine i duelli. Una tale disposizione ha riscontro con altra disposizione delle leggi penali di qualcheuno fra gli Stati Uniti dell'America settentrionale, la quale stabilisce che i duellanti ed i loro complici, dovendosi considerare come alienati di mente,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

siano privati dell'amministrazione dei loro beni e ridotti alla condizione di pupilli. Intorno a che viene in taglio l'accennare, che assai gioverebbe a sradicare le opinioni e le costumanze correnti intorno al duello se si togliesse a gettare sovra di esse il ridicolo, nulla essendo più forte di quest'arma, massime sulla così detta società elegante e sui giovani che danno il maggior contingente di battaglieri in duello. Quindi è da augurare che sorga un commediografo, o un poeta che abbia la meravigliosa vena comica del Goldoni e l'acume della celia del Giusti, il quale si assuma il carico di mettere in deriso quelli che l'onorevole Senatore Chiesi ha chiamato con espressione molto severa, ma giusta, i bravi della società moderna.

Ma a ciò non si estende il mandato della legge penale che debbe intendere a reprimere i reati coi mezzi di sua competenza, procacciando sopra tutto che siano atti a raggiungere con sicurezza gli effetti desiderati. I tali mi sembrano le disposizioni comprese nel capo del Codice posto in discussione; e perciò io mi dichiaro disposto a votare tutti i proposti articoli con quegli emendamenti che l'onorevole Ministro e la Commissione fossero per darvi, purchè non ne venga un aumento nè di severità, nè di mitezza.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione. Le mie idee contro il duello le ho già espresse, e sarei indiscreto, ed importuno, se volessi tediare il Senato ripetendole.

Io, pur adottando i principii, ai quali è informato il capo — *Del duello* — nel progetto ministeriale, avevo proposto un sistema, non di eccessivo rigore, ma di maggiore severità. A me sembrano troppo miti e blande le pene stabilite contro un reato che è gravissimo, pel doppio titolo che ebbe l'onore di indicare nella seduta, in cui si trattò in genere di questo delitto, e cominciai col dimandare che nell'articolo 396 al § 1 la multa fosse portata da lire cinquecento a lire mille, e che alla pena della multa fosse aggiunto qualche mese di prigionia. Il signor Ministro e l'onorevole Commissione di pieno accordo mi hanno fatto la sola concessione dell'aumento della multa sino a lire mille, rigettando la pena della prigionia. E sebbene io

debba esser loro grato di questa piccola concessione, non posso esserne pienamente pago, tanto più che in alcuni dei casi contemplati nei successivi articoli hanno d'alquanto diminuite le pene da prima stabilite nel progetto.

Mi preme però dichiarare francamente che accetto di buon grado la modificazione fatta al § 1 dell'art. 396, col diminuire di un grado la pena inflitta allo sfidante, se fu provocato. Fu questo uno degli argomenti messi in campo contro di me dall'onorevole Senatore Pantaleoni, il quale nel suo eloquente discorso mise in rilievo, citando anche diversi esempi, che nel più dei casi il maggior colpevole nelle sfide non è lo sfidante, ma sì bene il provocatore. Sul punto della provocazione sono d'accordo coll'onorevole Pantaleoni, e ammetto con lui che il provocatore deve essere severamente punito e assai più dello sfidatore che fu provocato. Nella precedente discussione che si fece su questo Capo io parlai in genere del duello, esaminandone la sua essenza criminosa, e, senza entrare nei particolari dei singoli articoli, proposi per le pene un sistema di maggior rigore. L'argomento della provocazione è contemplato nell'articolo 400 del progetto, e quando fosse giunto il momento della discussione di quest'articolo, si persuada l'onorevole Pantaleoni che contro i provocatori avrei espresse idee non diverse dalle sue.

Non solo adunque accetto, ma fo plauso alla diminuzione fatta nel paragrafo primo dell'articolo 396 alla pena di chi sfida a duello, se fu provocato. Questa diminuzione è conforme ai principii della scienza moderna, e mi piace di leggere su questo punto alcune poche parole dell'illustre professore Carrara: « *La differenziale accettata da certe legislazioni tra sfidatore e sfidato non mi par buona, perchè non risponde in modo assoluto alla giustizia distributiva, trovandosi spesso minore colpevolezza nello sfidatore che non nello sfidato; e preferisco la formola che la maggiore imputazione attribuisce al provocatore, e la minore al provocato a duello.* »

Ma se sul punto della provocazione convengo coll'onorevole Pantaleoni, non posso egualmente acconciarmi alle idee da lui espresse intorno alla indeclinabile necessità di battersi imposta, com'egli diceva, ai militari dalle stesse Circolari del Ministro della Guerra regolatrice

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

della disciplina, necessità a cui i militari devono anche loro malgrado rassegnarsi, se a loro cale dell'onore, e se vogliono conservare il posto che occupano nell'esercito.

Non posso ammettere questa pretesa necessità per i militari. È questo un argomento delicatissimo, e molto più per me che, mentre parlo, mi veggio a fronte tre prodi Generali dell'Esercito italiano, che forse su questo punto dividono l'opinione dell'onorevole Pantaleoni.

Tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge; e se il duello è di sua natura e per sua essenza un disordine sociale e un grave reato, lo è per tutti i cittadini, vestano o no la divisa militare. Se la disciplina dell'esercito permette o tollera il duello, se le circolari ministeriali lo autorizzano e quasi lo impongono, come asseriva l'onorevole Pantaleoni, questi sono deplorabili abusi che non potranno mai legittimare un atto incivile, immorale e criminoso. La vita del soldato è consacrata alla difesa della patria e dell'onore nazionale; e il Ministro della Guerra deve per primo dare il buon esempio all'esercito, e conformare la disciplina militare e le circolari e i regolamenti, onde è diretta la condotta e il contegno da tenersi dai soldati e dagli ufficiali, non alla moda e ai falsi pregiudizi popolari, ma alle norme del giusto, del vero, della morale e alla sacra autorità della legge.

E posto che, per confutare gli argomenti da me addotti, piacque all'onorevole Pantaleoni invocare l'autorità del Ministero della Guerra, è citare l'esempio dei militari, ai quali in molti casi il duello è imposto, com'egli asseriva, come una necessità insuperabile, dalle stesse regole della loro rigorosa disciplina, permetta il Senato che io mi faccia forte dell'autorevole giudizio di un illustre e valoroso generale, il barone Perrone di San Martino, di gloriosa e venerata memoria, il quale nel 1849 lasciò la vita sul campo dell'onore nella fatale battaglia di Novara, combattendo con indomabile coraggio per la libertà e indipendenza della patria.

Egli, uno dei martiri condannati a morte nella memoranda epoca del 1821, era esule in Francia, e nella terra dell'esilio scrisse in lingua francese un pregiatissimo opuscolo, che menò gran rumore, contro il duello, pubblicato a Parigi coi tipi *Fournier*, e che fu da lui stesso presentato in forma di petizione alla

Camera dei Deputati per provocare una legge. Mi limiterò a leggere, se il Senato nel consente, un brevissimo brano di quello stupendo opuscolo, riportato nella bella biografia che di lui scrisse nel 1850 un distintissimo Ufficiale delle truppe lombarde nelle due campagne 1848-1849. E per non offendere colla mia cattiva pronunzia le delicate orecchie di quanti qui siedono maestri dell'idioma francese, lo tradurrò in italiano.

Eccolo:

« Il rispetto che si ha pel vero coraggio, l'apparenza di quello che esiste nel duello, potrebbe solo indurvi ad accarezzare questo pregiudizio: ma il coraggio brutale di esporre inutilmente la sua vita, non è una qualità, e meno ancora una virtù; è un dono che la natura accorda all'uomo come alla bestia feroce. Il delitto ha il suo coraggio come la virtù; i Fieschi e i Bailly lo possiedono egualmente, e presso un popolo civile il coraggio non è stimabile e pregevole se non in quanto ha uno scopo nazionale od utile; ma il coraggio della passione, quello della suscettibilità, quello che non serve che a vendicare le offese personali, e che non mira che a toglier di vita i cittadini, non è certo di natura da essere incoraggiato dalla legislazione, che deve al contrario stigmatizzarlo con tutte le sue forze.

» Il coraggio del duello, che si può senza timore qualificare disprezzabile, fu quello dei favoriti di Enrico III, come è ancora ai nostri giorni quello di tutti i libertini e di tutte le persone rotte al vizio.

» Sì, questo coraggio è disprezzabile, perché s'associa il più delle volte coi vizi i più ributtanti, colla vigliaccheria morale, ed anche colla vigliaccheria militare, perché l'esperienza prova che in generale i più gran duellisti sono i più cattivi soldati dell'esercito. »

Questi sono i concetti che con forte eloquenza esponeva nell'encomiato opuscolo l'illustre generale Perrone di S. Martino, il cui nome è un titolo di onore e di gloria per l'esercito e per l'Italia; ed io vorrei che agli stessi nobili sentimenti il Ministero della Guerra informasse le circolari e i regolamenti, che devono servire di norma al contegno e alla condotta del soldato italiano!

Signori Senatori, io proponeva contro il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

duello, che, volere e non volere, è un reato assai grave, un sistema penale alquanto più rigoroso di quello che fu concordato tra la Commissione e l'onorevole Ministro. La fortuna non arrise alla mia proposta, salvo la piccola concessione, di cui feci cenno; e l'accordo tra la Commissione e l'onorevole Ministro, avvalorato nella presente tornata dall'onorevole ed elegante parola dell'onorevole Senatore Mauri, non mi lascia alcuna speranza di vittoria. Mi ritiro perciò dalla lotta e abbasso le armi, rinunciando a qualsiasi proposta di emendamenti.

Sì, o Signori, abbasso le armi, ma porto con me la convinzione che le pene, con soverchia mitezza stabilite dall'onorevole Ministro e dalla Commissione contro il duello, non saranno temute e riusciranno perciò inefficaci. Abbasso le armi; ma almeno mi sia permesso di protestare ancora una volta contro un reato, che è una reliquia dell'antica barbarie settentrionale, ed ha la sua radice nell'egoismo, nella vanità, nell'istinto e nel diletto selvaggio della vendetta; contro un reato, che inaugura e consacra il regno della prepotenza e della forza, ed è per l'Italia, fiera e superba dell'eminente posto che occupa fra le nazioni civili, una macchia ed una vergogna.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Signori Senatori, l'ora è tarda e forse i miei colleghi vorranno prorogare questa discussione a lunedì, altrimenti io ardisco pregarli che, sebbene debbano essere stanchi della lunga precedente discussione, pure mi accordino la loro attenzione.

Sono stati sempre tanto cortesi con me, e spero che anche questa volta non verranno negarmi la loro indulgenza.

Molte voci. Parli subito, parli oggi.

Senatore GALLOTTI. Mi perdoni il mio amico Senatore Chiesi se io parlerò in un senso opposto al suo. Ma per giovarmi di un modo francese metterò molta acqua nel mio vino, parlerò, lo spero, in modo che anche coloro i quali ora tengono una opinione diversa dalla mia, forse potranno persuadersi dei miei poveri argomenti, o almeno li compatiranno.

Io non vengo, o Signori, a far l'elogio del duello. Anzi aveva deliberato non prendere parte a questa discussione; e ritardai la mia venuta in Roma per aspettare che la legge sul

duello fosse stata discussa; e senza le belle parole pronunziate dall'onorevole Senatore Pantaleoni a questo riguardo, così sarebbe accaduto.

Ora, che io mi trovo in Roma e che ho l'onore di sedere in Senato, tengo a mio debito di pagare il tributo del mio povero ingegno, e di un poco di pratica che sventuratamente ho in questa materia.

Io credo, o Signori, che chi vuol fare una savia legge sul duello deve avere per primo scopo quello di farne diminuire, per quanto è possibile, il numero; per secondo scopo, quello di renderli, per quanto è possibile, meno cruenti meno dannosi. Tenendo questa massima, primamente parlerò della pena che dovrebbe essere inflitta a chi si batte in duello, poi dirò della pena per le ferite o la morte accaduta in duello, e finalmente dirò dei padrini o testimoni.

Prometto che sarò molto breve.

Signori, se colui che si batte in duello fosse certo di dover soffrire anche la pena di un mese di prigionia, dei duelli che accadono, ne appello a tutti coloro che se ne intendono, non ne accadrebbe nemmeno la metà.

Quando la legge è mite si applica facilmente, mentre, quando la legge punisce talune colpe con pene più severe di quello che la pubblica opinione crede dovrebbero essere punite, i giudici che hanno cuore, cercano sempre di trovar ragione per non punire; i testimoni, dirò l'universale degli uomini, cercano di eludere la legge.

E se colui che provoca fosse più severamente punito di colui che provocato sfida, questa legge potrebbe migliorare i costumi, perchè punirebbe il vero reo.

Per la qual cosa io proporrei che la pena per chi si batte in duello fosse da un mese a sei di prigionia, e che, come dissi, venisse molto più severamente punito chi offese che chi disfidava per vendicarsi della sofferta ingiuria.

Citerò ad esempio un fatto narratomi.

Un onorato ufficiale che aveva versato il suo sangue nell'ultima certamente non ingloriosa guerra nostra, indossava la divisa militare allorchando venne ingiustamente offeso da un borghese, e sapete cosa gli rispose? Sono armato e ti sfido. Egli sapeva, Signori, che l'arma che cingeva doveva servire solo per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

difendere la patria e per difendere il Re e non per servirsene contro un uomo inerme.

Signori, secondo la vostra legge, questa legge che l'onorevole Senatore Chiesi chiama *mité*, se costui si fosse battuto in duello, sarebbe stato condannato non so a quale multa, ed a perdere il suo ufficio civile.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. No, no, i pubblici uffici.

Senatore GALLOTTI. Quanti militari, quanti Ministri che fortunatamente giovano, e fanno onore all'Italia, con questa legge, se fosse stata prima emanata e messa in atto, non potrebbero più giovare e servire la nostra terra natale, l'Italia!

Dopo aver detto brevemente che pena io crederei si dovesse infliggere a coloro che si battono in duello, dirò della pena colla quale io credo debba essere punito chi ferisce o uccide in duello. Io credo debba essere punito come chi uccide o ferisce in rissa o forse a difesa. Il duello, pare a me, non dee esserne ragione di scusa, nè ragione di aggravio di pena.

So che il mio amico, Senatore Chiesi, ha una opinione diversa, e vorrebbe fulminare il duello con pene severe. Ma io ardisco rammentargli che mal punisce chi punisce nell'ira; che quando la pena è troppo severa non è messa in atto, e come poc' anzi disse il Senatore Mauri, discredita il Governo e gli toglie forza.

Non è sempre la legge quella che dà norma alla pubblica opinione. Anzi, quando la sanzione morale non dà forza alla sanzione legittima, questa perde di vigore e le sue leggi difficilmente, o durevolmente sono messe in atto. Come tutti sanno in Francia fu emanata una legge che condannava a morte chi si batteva in duello e molti giovani si duellarono solo per far vedere che non temevano quella pena.

Un'altra volta fu detto: *quanto a coloro che commettano la viltà di farsi accompagnare da padrini...* e queste parole bastarono perchè allora cessasse l'uso dei padrini. Il Governo francese allora dichiarò vile chiunque si battesse in duello.

Ma queste parole non ebbero effetto. La pubblica opinione non li credeva vili.

L'uso di battersi in duello cesserà quando verrà condannato dalla pubblica opinione, e quando gli uomini crederanno che costituiti in

civile comunanza hanno affidato alle leggi il diritto di vendicare le offese che ricevono. Ma sino a che sarà creduto vile chi non vendica col duello talune offese, gli uomini si batteranno anche certi di subire la pena.

Vengo ora alla terza parte del mio discorso, cioè dei secondi e testimoni.

Ardisco affermare che il duello secondo i diversi usi, le diverse costumanze, i diversi pregiudizi in taluni Stati può chiamarsi un avanzo di barbarie, in altri, mi permetto pure di dirlo, talvolta può essere incipienza di civiltà.

In taluni Stati di America, Signori, dove quello che si crede offeso o ha in odio un altro, lo sfida; ma sapete voi come lo sfida? lo sfida al fucile, non ci possono essere testimoni; allora ognuno dei due nemici cerca di conoscere le amicizie, le aderenze, gli usi del suo nemico per ucciderlo con un colpo di fucile.

Ora, o Signori, domando: se in quelle regioni ci fossero degli uomini che avessero la fortuna per la loro intemerata condotta di potere imporre la loro opinione agli altri; se in quelle regioni cercassero di persuadere i loro conterranei che questo modo di esercitar vendetta per duello è il più disumano di tutti, e cercassero almeno di indurli piuttosto a battersi come suole farsi in Europa, cioè col luogo, l'ora e le armi assegnate, e dipiù alla presenza di quattro padrini, i quali impedissero qualunque sopruso, che se un dei due combattenti cade o è ferito, impedissero all'altro di continuare a combattere, io domando, questo mutamento nel modo di esercitare vendetta, sarebbe, ovvero non sarebbe una prova di incipiente civiltà? E che direi di talune altre contrade dove si esercitano vendette in modo ben più feroce che per mezzo dei duelli?

Io credo che l'intervento dei secondi nei duelli giovi invece di nuocere, e quindi che non si debba far cosa alcuna per abolirne l'uso. Credo solo che debbono essere puniti se permettono duelli alla pistola con armi di precisione, anche con pistole rigate, ovvero ad una distanza minore di sedici metri.

Punendo chi si batte in duello colle pene che dissi, considerando la ferita e l'omicidio in duello come fatto in rissa o a difesa, non punendo i testimoni noi potremo rendere l'uso dei duelli più raro, i duelli meno cruenti.

Facciamo una legge con questi principii,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Signori, e ardisco dire (e forse non è troppo l'ardire) potremo essere di modello agli altri paesi.

Chi ricordasse tutte le leggi fatte per i duelli dai popoli più inciviliti, tesserebbe la storia degli errori degli uomini. Queste leggi sono state insufficienti o dannose.

Ultimamente una signora russa mi diceva che suo fratello era stato gravissimamente ferito, e la sua ferita era peggiorata perchè in Russia il chirurgo è punito come colui che si batte, in conseguenza i duelli accadono senza chirurgo.

Ecco come spesso si nuoce, credendo di giovare.

Non dirò altro, o Signori, perchè come il disse l'autore della scienza della ricchezza, so che un libro, che un discorso è valutato non solo per quello che l'autore ha detto, ma anche per quello che ha taciuto. (*Bravissimo, bene.*)

PRESIDENTE. Non fa nessuna proposta?

Senatore GALLOTTI. Farò rimettere la mia proposta al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Onorevoli Senatori. Non è mia intenzione di entrare per nessun modo nella discussione generale; e solamente mi incombe l'obbligo di ringraziare l'onorevole amico Senatore Mauri e l'onorevole Senatore Gallotti dei termini benigni e cortesi, che hanno voluto usare a mio riguardo. Ringrazio ugualmente l'onorevole Senatore Chiesi, il quale, anche avversando le mie idee lo ha fatto con tanta gentilezza; e sono certo che se le abitudini ed i modi che si praticano in questa assemblea si potessero introdurre col tempo nella vita usuale, una legge sul duello sarebbe certo inutile. Tutti in quest'Aula siamo ugualmente di accordo nel desiderare che il duello...

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di non allontanarsi, altrimenti non potremmo finire questa discussione.

Senatore PANTALEONI... Tutti siamo ugualmente d'accordo nel desiderare che il duello possa essere soppresso, solamente differiamo nei modi e nei mezzi che stimiamo a ciò i più accorti; ed è su questo che vertono tutte le discussioni nostre. Gli è così che io mi trovo obbligato di muovere una qualche osservazione

all'onorevole signor Ministro relativamente al primo articolo sul duello, l'articolo 396.

In esso a seconda del sistema seguito dall'onorevole Ministro ed adottato dai membri della Commissione, la sfida è stata considerata come un iniziato reato e quindi punita. Essi però sanno troppo bene che con ciò ogniquale volta si punisce il conato di delitto, vi è in certo modo un incoraggiamento al compimento del delitto stesso, a meno che non vi sia una qualche riserva in esonerazione di coloro che se ne ritraggono in tempo.

Il Codice germanico, che è l'ultimo e che è forse il più sapiente che io mi conosca su questa materia, ha adottato circa il duello quello stesso principio a che si sono informati l'onorevole Guardasigilli e la Commissione, vale a dire che la semplice sfida è proibita e punita ed è punito anche il portatore del cartello.

Ma se il Codice germanico punisce la sfida, esso si affretta a condonare ogni pena se i sfidanti si ritraggono dal procedere più oltre. Per ciò vi è un art. 204 così concepito: « Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo incominciamento. »

Io aveva intenzione di proporre quest'articolo come emendamento o aggiunta dopo l'art. 396; ma lo rende impossibile il dettato in che quest'articolo è stato concepito, giacchè dicendosi « chiunque sfida taluno a duello è punito con multa fino a mille lire ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello NON SIA AVVENUTO » e di nuovo anche al § 2 « ANCORCHÈ IL DUELLO NON SIA AVVENUTO » viene esclusa la possibilità di proporre un tale emendamento. Io non faccio proposta alcuna perchè io non approvo l'articolo, ma solo sottopongo questa mia osservazione al signor Ministro e all'onorevole Commissione, affinchè vedano se non fosse il caso di giovare per il miglioramento dell'articolo che da loro stessi emana.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Governo dichiara di non potere accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ma ancora non si sa nemmeno se esiste!

Senatore PANTALEONI. Infatti io non ho fatto alcuno emendamento, o proposta. Io ho letto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

solamente ciò che il Codice germanico propone, e che è poi il riscontro di tutto quello che è stato adottato in tutti gli altri casi analoghi nel Codice nostro. Infatti, in tutto il Codice la pena stabilita per l'iniziato reato se il delinquente si è trattenuto a tempo, se il delitto non è stato compiuto, o compiuto è stato riparato come nello *stupro* se lo si ha corretto col matrimonio, è stata tolta, e la penalità condonata.

Io quindi richiedeva solamente che in modo analogo quando lo sfidante e lo sfidato non scendessero poi sul terreno la pena dovesse cessare, come è nel Codice germanico.

Ho detto però che non ne faceva neppure la proposta, giacchè mi pareva che trattandosi di un miglioramento del sistema istesso del Ministero e della Commissione toccasse loro il proporlo, ma se non lo vogliono, se loro non giova il farlo, io non ne faccio questione. Io ho loro soltanto letto un articolo: se non lo credono vantaggioso, l'abbandonino.

L'articolo era ben questo:

« Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione; come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo cominciamento. »

E questo è naturale, perocchè è più facile trovarsi spinti al reato quando si sa che già la multa o qualunque altra punizione si sia vi cadrà addosso ad ogni modo, ed ancorchè non si prosegua nell'iniziato reato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fecò una semplicissima osservazione all'onorevole Pantaleoni per dimostrare come non possa il Governo aderire alla sua proposta, la quale io non credo che corrisponda interamente alla disposizione del Codice germanico, che mi duole di non aver portato oggi con me al Senato.

Senatore PANTALEONI. Se desidera vederle ho qui copiate le disposizioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole Pantaleoni rifletterà che gli atti della sfida e dell'accettazione non possono essere puniti in nessun sistema quando avviene il duello, imperocchè in questo caso il fatto del duello assorbe il fatto della sfida e dell'accettazione,

si persuadere che quella figura di reato non può essere ammessa accanto ad una disposizione che punisce il duello se non appunto per il caso in cui il duello non si sia verificato. Se il duello avviene, la legge non si occupa più del fatto della sfida e dell'accettazione di essa perchè, lo ripeto, esso rimane assorbito dal reato più grave, il duello. E in vero il fatto del duello tra chi può avvenire? Tra colui che sfida e quello che è sfidato ossia l'accettante della sfida.

Io intendo bene il sistema che non fa un reato della sfida e dell'accettazione e fa solo un reato del duello o almeno del fatto di portarsi sul terreno per combattere; ma non intendo un sistema che faccia della sfida e dell'accettazione un reato e dichiarì ad un tempo che questo reato scompare ogni volta che tra i duellanti sia avvenuto un componimento e non abbia avuto luogo il duello. Se ciò si ammettesse, tanto varrebbe cancellare l'articolo che mai non troverebbe applicazione.

Questa ragione a me pare chiara e semplicissima, per cui non è possibile accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola per una spiegazione.

Senatore PANTALEONI. L'articolo che ho letto è proprio copiato dal Codice germanico che presi in biblioteca. Del resto ognuno sa, che quando il duello si compie, la pena speciale per la sfida sparisce e si compenetra in quella del compiuto reato.

Quello che il Codice germanico contempla è il caso in cui le parti *spontaneamente rinuncino al duello*. In questo caso non scontano la pena della sfida e ciò è fatto per incoraggiarle a rinunciare al duello, onde sottrarsi con ciò dalla pena che loro sarebbe inflitta.

Ma dirà il signor Ministro: allora a che caso si applica la legge? Non al caso del compiuto reato perchè la pena si compenetra con quella maggiore del reato, non al caso della semplice sfida perchè se questa resta sola senz'altro la pena si condona.

Rispondo. La legge si applica precisamente in tutti quei casi in cui non si sono gli sfidanti ritirati *spontaneamente*. Supponga che uno dei duellanti sia morto, supponga che uno solo si sia ritirato, supponga che solamente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

forza maggiore abbia impedito lo scontro al quale non abbiano frattanto i duellanti rinunciato; allora l'autorità pubblica procede ed è per questo caso che rimarrebbe ferma la comminazione della pena.

Il Ministro comprende troppo bene, che il dichiarare reato la semplice sfida è fatto per autorizzare l'intervento dell'autorità anco in questo stadio del reato ed evitare il duello, e non per smania di applicare penalità.

Io ho letto l'articolo del Codice, non ho fatto proposizione, mi rimetto al Senato e non ho più altro da dire.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ho domandato la parola per appoggiare appunto quello che disse l'onorevole proponente, cioè che debba essere punito solo il duello quando accade, e non vorrei che fosse punita l'intenzione perchè spero che quando si punisce solo il duello e non la sfida, più facilmente si accomodano le questioni; quindi vorrei che fosse soppresso questo articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io voglio osservare che l'art. 1 ha uno scopo che deve essere rilevato dal Senato.

Perchè e di che hanno conteso fra loro nella prima seduta, in cui si parlò del duello, gli onorevoli Senatori Chiesi e Pantaleoni? Fra le altre cose, per questa in particolare, che cioè sosteneva l'onorevole Chiesi essere necessaria l'affermazione della specialità del reato del duello; ed è questo il pensiero prevalente nel progetto. Il fatto del duello deve essere qualificato reato indipendentemente dagli atti di violenza che ne costituiscono la esecuzione. Quindi non è necessario che i duellanti scendano sul terreno perchè il fatto sia punito, basta la sfida, la conclusione cioè del combattimento, anche la proposta sola del duello. Se ammettiamo invece che sia nei caratteri del reato che i duellanti scendano sul terreno e vengano all'atto del combattimento, il duello non è più un reato speciale e diventa una forma ed una circostanza attenuante della violenza personale.

La sanzione penale contro la sfida è l'affermazione della specialità del reato; ed io la reputo necessaria, perchè ciò che turba l'ordine giuridico sociale è l'istituto del duello indipendentemente dalle conseguenze della violenza personale.

Ecco la ragione per cui io mantengo questa disposizione dell'art. 396 del progetto. Ora, se noi dovessimo punire il fatto della sfida a duello allora solamente che i duellanti vanno sul luogo del combattimento, diceva egregiamente l'onorevole signor Ministro Guardasigilli, questa disposizione dell'art. 396 non sarà applicata mai; perchè, o si scenderà sul terreno, ed allora non sarà più il caso di occuparsi della sfida a duello; vi sarà un fatto più grave: il principio dell'azione del combattimento, che assorbirà la sfida e cadrà sotto la sanzione dell'art. 397; o non si scenderà sul terreno, ed allora avremo di fronte l'indulgenza dell'onorevole Senatore Pantaleoni. Ad ogni modo dunque la prima sanzione di quest'articolo 396 sarebbe oziosa nel Codice.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni metterò ai voti l'articolo 396.

Senatore CHIESI. Domanderei la votazione per divisione.

PRESIDENTE. La votazione per divisione è di diritto.

Dunque rileggo e metto ai voti il § 1:

« § 1. Chiunque sfida taluno a duello, è punito con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; se fu provocato, la pena è diminuita di un grado. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se lo ha provocato. »

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'articolo intero, voglia sorgere.

(Approvato.)

Lunedì si continuerà la discussione degli altri articoli rinviati alla Commissione, poi si proseguirà l'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).